

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

REV. LUGLIO 2018

DOTT. ING. GIANFRANCO AMATO ITL VERONA GIANFRANCO.AMATO@ISPETTORATO.GOV.IT

DOTT. ING. FERNANDO DI FIORE ITL PAVIA FERNANDO.DIFIORE@ISPETTORATO.GOV.IT

IL PRESENTE TESTO NON RIVESTE CARATTERE DI UFFICIALITÀ. LE VERSIONI UFFICIALI DEI DOCUMENTI SONO PUBBLICATI SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA A MEZZO STAMPA OPPURE SUI SITI WWW.ISPETTORATO.GOV.IT, WWW.LAVORO.GOV.IT, WWW.NORMATTIVA.IT. LE CONSIDERAZIONI ESPOSTE SONO FRUTTO ESCLUSIVO DEL PENSIERO DEGLI AUTORI E NON HANNO CARATTERE IN ALCUN MODO IMPEGNATIVO PER L'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DI APPARTENENZA. NON SI ASSUME NESSUNA RESPONSABILITÀ PER EVENTUALI DANNI SIA DIRETTI CHE INDIRETTI CAUSATI DALL'USO DEL PRESENTE TESTO.

CON IL SOSTEGNO DI [ILA - ISPETTORI DEL LAVORO ASSOCIATI](http://WWW.ILA-ISPETTORI.DEL.LAVORO.ASSOCIATI)



QUESTA OPERA È RILASCIATA SECONDO LA SEGUENTE LICENZA CREATIVE COMMONS



[HTTP://CREATIVECOMMONS.ORG/LICENSES/BY-SA/3.0/DEED.IT](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.it)

VERSIONE AGGIORNATA SU WWW.ISPETTORATO.GOV.IT

AGGIORNAMENTI

VERSIONE “LUGLIO 2018”

Novità in questa versione:

- Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell'1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge ([Decreto direttoriale dell'INL n. 12 del 6 giugno 2018](#) (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo dell'[art. 306, comma 4-bis](#), del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.);
- Inserito il [Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza](#);
- Inserita la [Legge 26 aprile 1974, n. 191](#), in materia di “Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge 26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264);
- Inserita la [circolare n. 10 del 28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi](#), ai sensi dell'[art. 131, comma 5](#), del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni;
- Inseriti gli interpelli [n. 3](#) del 16/05/2018, [n. 4](#) e [n. 5](#) del 25/06/2018;
- Sostituito il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 con il [Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche](#) di cui all'[art. 71 comma 11](#) ([LINK ESTERNO all'Allegato](#));

VERSIONE “MAGGIO 2018”

Novità in questa versione:

- Inserita la [circolare INL n. 1 dell'11/01/2018](#) contenente le indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'[articolo 34, comma 1](#), del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione;
- Inserita la [lettera circolare INL del 12/10/2017 prot. 3](#) avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori;
- Inserito il [Decreto Direttoriale n. 2 del 16/01/2018 - Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione](#) ([LINK ESTERNO all'Allegato](#));
- Sostituito il decreto dirigenziale del 9 settembre 2016 con il Decreto Direttoriale n. 12 del 14 febbraio 2018 - Diciassettesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#) ([LINK ESTERNO all'Allegato](#));
- Inseriti gli interpelli [n. 1](#) e [n. 2](#) del 13/12/2017, [n. 1](#) del 14/02/2018 e [n. 2](#) del 05/04/2018;
- Corretto all'[art. 3 comma 12-bis](#) il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche);
- Inserito il riferimento all'[interpello 8/2014 del 13/03/2014](#) al termine dell'[art. 3 comma 12-bis](#).

VERSIONE “MAGGIO 2017”

Novità in questa versione:

- Inserite le circolari [n. 21 del 07/07/2016](#), [n. 23 del 22/07/2016](#), [n. 28 del 30/08/2016](#); [n. 11 del 17/05/2017](#)
- Inserito l'[Accordo Stato Regioni rep 128/CSR del 7 luglio 2016 finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni](#) contenente altresì disposizioni modificative agli [accordi del 21 dicembre 2011 ex art. 34, commi 2 e 3](#), del [21 dicembre 2011 ex art. 37, comma 2](#), del d.lgs. n. 81/2008 e del [22 febbraio 2012 ex art. 73, comma 5](#), del d.lgs. n. 81/2008 (G.U. Serie Generale n.193 del 19/08/2016);
- Sostituito il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 con il decreto dirigenziale del 1 agosto 2016 riguardante il quinto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
- Modifiche introdotte all'[art. 4, comma 1, del decreto 9/07/2012](#) e agli [allegati 3A](#) e [3B](#) ai sensi del decreto 12 luglio 2016, pubblicato sulla GU n.184 del 8/08/2016, in vigore dal 09/08/2016;
- Modifiche introdotte agli [articoli 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 219, commi 1, lettere a\) e b\)](#), e [2, lettere a\) e b\)](#), all'[allegato XXXVI](#), nonché l'introduzione dell'[articolo 210-bis](#), previste dal decreto legislativo 1 agosto 2016, n. 159 (GU n.192 del 18/08/2016, in vigore dal 02/09/2016);
- Sostituito il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 con il Decreto Dirigenziale del 9 settembre 2016 riguardante il tredicesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#);

- Inserito il [Decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante “Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”](#), pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 226 del 27 settembre 2016, Serie Generale;
- Inserito il [Decreto Interdirettoriale n. 35/17, che regola il provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell’iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017](#);
- Inseriti gli interpelli dal [n.11](#) al [n. 19](#) del 25/10/2016;
- Modifiche agli articoli [18, comma 1-bis](#) e [53, comma 6](#), nonché [all’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole](#), ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012, introdotte dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30/12/2016, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. n. 14, relativo alla G.U. 28/02/2017, n. 49), in vigore dal 30/12/2016;
- Corretti i box sanzionatori degli [artt. 153](#) e [155](#) (eliminata la sanzione a carico del preposto) e di tutti gli articoli sanzionati di cui al [Titolo II](#) (inserito tra i contravventori anche il dirigente);
- Eliminate la nota n. 33 (box sanzionatorio [art. 26, comma 3, quarto periodo](#)) e la nota n. 63 ([art. 55, comma 5, lett. d.](#)), nonché corrette le colorazioni dell’[art. 26, comma 3](#), indicanti le norme sanzionate a causa di un rifiuto;
- Inserito un commento personale nei box sanzionatori di cui agli artt. [225](#), [226](#), [228](#), [229](#), [235](#), [236](#), [239](#), [240](#), [241](#), [242](#), [248](#) e [254](#) per le sanzioni a carico del preposto;
- Integrato il [commento personale n. 37](#) a seguito della modifica normativa al comma 3 dell’art. 1 della Legge 177/2012 e dall’emanazione del [decreto 11 maggio 2015, n. 82, recante “Regolamento per la definizione dei criteri per l’accertamento dell’idoneità delle imprese ai fini dell’iscrizione all’albo delle imprese specializzate in bonifiche da ordigni esplosivi residuati bellici, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 1° ottobre 2012, n. 177”](#) (LINK ESTERNO), pubblicato sulla G.U. n. 146 del 26/06/2015 ed entrato in vigore il 11/07/2015.

VERSIONE “GIUGNO 2016”

Novità in questa versione:

- Modifiche introdotte agli articoli [20](#), [28](#), [36](#), [37](#), [50](#), [222](#), [223](#), [227](#), [228](#), [229](#), [234 comma 1](#), [235](#), [236 comma 4](#), e agli allegati [XV](#), [XXIV](#), [XXV sezione 3.2](#), [XXVI sezioni 1](#) e [5](#) e [XLII](#) dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016);
- Inseriti gli interpelli dal [n. 6](#) al [n. 10](#) del 02/11/2015, dal [n. 11](#) al [n. 16](#) del 29/12/2015, dal [n.1](#) al [n. 4](#) del 21/03/2016 e dal [n. 5](#) al [n. 10](#) del 12/05/2016;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 con il decreto dirigenziale del 18 marzo 2016 riguardante il dodicesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’[art. 71 comma 11](#);
- Inserita la [lettera circolare prot. 2597 del 10/02/2016](#) sulla Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo;
- Corretti gli importi della sanzione per inottemperanza al provvedimento di sospensione riportati [nella circolare 33/2009](#);
- Corrette le sanzioni per la violazioni dell’[art. 80, comma 1](#), ed eliminate le note all’[art. 80, comma 3-bis](#);
- Corretto il quadro dei trasgressori di cui all’[art. 72](#);
- Inserito un estratto della circolare [n. 26 del 12/10/2015](#) e la nota [prot. 19570 del 16/11/2015](#) sulle modifiche alla sospensione dell’attività imprenditoriale di cui all’[art. 14](#);
- Nelle copertine, aggiornata la sezione del sito del Ministero ([www.lavoro.gov.it - Temi e priorità - Salute e Sicurezza](#)) dove è possibile scaricare la versione aggiornata del presente documento e corretti i link ai documenti esterni, in considerazione della ristrutturazione dei siti ministeriali;
- Corretto il riferimento al punto 2 lett. c) dell’[allegato II, punto 3.2.3, del DM 11/04/2011](#);
- Inserite note riguardanti l’abrogazione della direttiva [Direttiva 89/686/CEE](#) sui dispositivi di protezione individuale a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2016, L 81/51 del [nuovo Regolamento \(UE\) 2016/425](#) (LINK ESTERNO).

VERSIONE “SETTEMBRE 2015”

Novità in questa versione:

- Corretto l’importo massimo previsto per l’ammenda all’[art. 284 comma 1](#);
- Inseriti gli interpelli dal [n. 26](#) al [n. 28](#) del 31/12/2014, le [precisazioni](#) all’[interpello n. 20/2014](#) del 31/12/2014, e gli interpelli dal [n. 1](#) al [n. 5](#) del 23 e 24/06/2015
- Inserite le circolari [n. 34 del 23/12/2014](#), [n. 35 del 24/12/2014](#), [n. 3 del 13/02/2015](#), [n. 5 del 3/03/2015](#) e [n. 22 del 29/07/2015](#);
- Inserito il [decreto interministeriale n. 201 del 18 novembre 2014](#), recante norme per l’applicazione, nell’ambito

dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro (avviso pubblicato nella G.U. n. 15 del 20 gennaio 2015);

- Abrogazione del [comma 5 dell'art. 3](#), ai sensi dell'art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015);
- Modifica dell'[art. 88, comma 2, lettera g-bis](#)), ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 29 luglio 2015, n. 115 (G.U. 03/08/2015, n.178, in vigore dal 18/08/2015);
- Inserite le modifiche agli artt. [3](#), [5](#), [6](#), [12](#), [14](#), [28](#), [29](#), [34](#), [53](#), [55](#), [69](#), [73-bis](#) (nuovo articolo), [87](#), [98](#) e [190](#), introdotte dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015).

VERSIONE "DICEMBRE 2014"

Novità in questa versione:

- Modificati gli [artt. 28 comma 3-bis](#) e [29 comma 3](#) come previsto dall'art. 13 della Legge 30/10/2014, n. 161, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis", pubblicata sulla GU n. 261 del 10/11/2014, entrata in vigore il 25/11/2014;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 con il decreto dirigenziale del 29 settembre 2014 riguardante il nono elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#). (avviso pubblicato nella G.U. n.230 del 3 ottobre 2014);
- Inserito il [Decreto interministeriale 9 settembre 2014 riguardante i modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza, del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo dell'opera nonché del piano di sicurezza sostitutivo](#). (avviso pubblicato nella G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).
- Inserito il [decreto interministeriale 22 luglio 2014 "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività"](#);
- Sostituito il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 con il decreto dirigenziale del 21 luglio 2014 riguardante il quarto elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
- Inseriti gli interpelli dal [n. 10](#) al [n. 15](#) del 11/07/2014, dal [n. 16](#) al [n. 23](#) del 06/10/2014 e dal [n. 24](#) al [n. 25](#) del 04/11/2014;
- Eliminato il refuso della lettera f) all'[art. 69 comma 1](#);

VERSIONE "MAGGIO 2014"

Novità in questa versione:

- Corretti alcuni importi delle sanzioni a seguito della rivalutazione ai sensi dell'[art. 306 comma 4-bis](#) (riquadro sanzionatorio [art. 164](#), [art. 178 comma 1](#), [art. 219 comma 2 lett. b\)](#), [art. 220 comma 1](#), [art. 284](#) e [art. 285](#));
- Inserito il [D.P.R. 15 Marzo 2010, n. 90 "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246"](#);
- Inserita la [circolare n. 45/2013](#), gli [interpelli 16, 17 e 18](#) del 2013, e la [lettera circolare del 27/12/2013](#);
- Rivalutate le sanzioni previste dall'[art. 14 comma 4, lett. c\)](#) e [comma 5, lett. b\)](#), ai sensi dell'art. 14 comma 1 lett. b) del D.L. n. 145 del 23/12/2013, come convertito con modificazioni dalla L. n. 9 del 21/02/2014;
- Inserito il [Titolo X-BIS](#) ai sensi del Decreto Legislativo 19 febbraio 2014, n. 19, "Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro, concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario", (GU n.57 del 10/03/2014).
- Inseriti gli Interpelli dal [n. 1](#) al [n. 9](#) del 13/03/2014;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 con il decreto dirigenziale del 22 gennaio 2014 riguardante il settimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#).
- Sostituito il decreto dirigenziale del 30 maggio 2013 con il decreto dirigenziale del 31 marzo 2014 riguardante il terzo elenco dei soggetti abilitati ad effettuare i lavori sotto tensione in sistemi di II e III categoria;
- Inserito il [decreto ministeriale 10 marzo 1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro"](#);
- Inserito il [decreto 15 luglio 2003, n. 388 "Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni"](#);
- Inserito il [decreto interministeriale 18 aprile 2014 "Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti"](#).

VERSIONE "DICEMBRE 2013"

Novità in questa versione:

- Inserita la circolare [41/2013](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Inserita la modifica all'[art. 71, comma 11](#) introdotta dalla Legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni. (GU n.255 del 30/10/2013);
- Inseriti gli interpelli dal [n. 8](#) al [n. 15](#) del 24/10/2013;
- Corretti alcuni importi delle sanzioni rivalutate (per alcune sanzioni l'importo di € 7.014, 00 è stato sostituito con € 7.014,40);
- Inserita la [nota del 27/11/2013 Oggetto: Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b\), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.](#)

VERSIONE "OTTOBRE 2013"

Novità in questa versione:

- Inserite le modifiche agli [artt. 8, comma 4, 71, comma 13-bis](#) e [73, comma 5-bis](#), introdotte dall'art. 11, comma 5, D.L. 14/08/2013, n. 93, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", pubblicato sulla G.U. n.191 del 16/08/2013, entrato in vigore il 17/08/2013, convertito con modificazioni dalla L. 15/10/2013, n. 119 (G.U. n. 242 del 15/10/2013);
- Inserite le modifiche agli artt. [3](#), [6](#), [26](#), [27](#), [29](#), [31](#), [32](#), [37](#), [67](#), [73](#), [71](#), [88](#), [104-bis](#), [225](#), [240](#), [250](#) e [277](#), introdotte dal decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63).
- Aggiornati gli importi delle sanzioni così come previsto dall'[art. 306 comma 4-bis](#), così come modificato dal decreto-legge 28/06/2013, n. 76 recante "Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti" (G.U. n.150 del 28/6/2013) convertito con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 (G.U. n. 196 del 22/08/2013).
- Inserite le circolari [18](#), [21](#), [28](#), [30](#), [31](#) e [35](#) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nonché le circolari del [10/05/2013](#) e del [10/06/2013](#) del Ministero della Salute;
- Inserite le lettere circolari del [31/01/2013](#), [27/06/2013](#) e [02/07/2013](#);
- Inserito il [decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 30/05/2013](#) riguardante l'elenco delle aziende autorizzate ad effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000V ai sensi del [punto 3.4 dell'allegato I al D.M. 04/02/2011](#).
- Sostituito il decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 con il decreto dirigenziale del 31 luglio 2013 riguardante il sesto elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#).
- Modificato l'[art. 4](#) del [decreto del Ministero della Salute del 09/07/2012](#) recante: "*Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori ...*", ai sensi del decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 06/08/2013 (G.U. n. 212 del 10/09/2013);
- Modificato l'[art. 306 comma 3](#) come previsto dall'art. 11 della Legge 04/06/2010, n. 96, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009*", pubblicata sulla GU n.146 del 25/6/2010 - S. O. n. 138, entrata in vigore il 10/07/2010; è stata, altresì integrata la [nota n. 87 all'art. 306 comma 3](#) vista l'abrogazione della Direttiva 2004/40/CE e l'entrata in vigore della nuova 2013/35/UE, spostando il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al [Titolo VIII, Capo IV](#) al 1° luglio 2016;
- Inserita una nota riguardante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, tra cui rientra il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[art. 5 comma 1](#);
- Modificati i link dei documenti esterni al presente testo a seguito delle modifiche degli indirizzi della struttura dei siti del Ministero del Lavoro;
- Corretto il riferimento temporale 'cinquantasei' in 'cinquantacinque' dell'[art. 3 comma 2](#);

VERSIONE "MAGGIO 2013"

Novità in questa versione:

- [Decreto interministeriale 4 marzo 2013](#): Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- [Decreto interministeriale 6 marzo 2013](#): Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro;

- [Decreto interministeriale del 27 marzo 2013](#): Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
- Inerite le [Circolari nn. 9/2013 del 05/03/2013](#), e [12/2013 del 11/03/2013](#);
- Inserita la modifica [all'art. 6 comma 8](#) prevista dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 32: Attuazione della direttiva 2007/30/CE ai fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Inseriti gli interpelli dal [n. 1](#) al [n. 7](#) del 02/05/2013;
- Sostituito il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il decreto dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#).

VERSIONE “GENNAIO 2013”

Novità in questa versione:

- Ripristinata in alcuni articoli, rispetto alla versione “Novembre 2012, un'errata colorazione delle sanzioni;
- Inserito il [decreto interministeriale del 30 novembre 2012: Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f\)](#);
- Sostituito il decreto dirigenziale del 19 settembre 2012 con il decreto dirigenziale del 19 dicembre 2012 dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'[art. 71 comma 11](#);
- Inserite le circolari [n. 30](#) (Requisiti di sicurezza delle prolunghie applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette “ bracci gru”) e [31](#) (Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico) del 2012;
- Inserita la modifica dell'[art. 29 comma 5](#) prevista dalla Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (cosiddetta Legge di stabilità 2013) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2012 - Suppl. Ordinario n.212;
- Inserita la sezione “[Interpelli](#)” all'appendice normativa;
- Inserito commento personale al [comma 2 dell'art. 3 del D.P.R. 177/2011](#) sulla qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti;
- Inseriti i link esterni all'[art. 192](#) e al [Titolo IX capo I](#) e [capo II](#) a dei documenti approvati dalla commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro (ex [art. 6](#)) riguardanti, rispettivamente, il “[Manuale operativo per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro](#)” e “[Criteri e gli strumenti per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro](#)” approvati nelle sedute del 28 novembre 2012;
- Inserito il link esterno all'[art. 3 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011](#) al decreto dirigenziale del 23 novembre 2012 con cui sono state determinate le “[Tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro di cui all'allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 e successive modifiche e integrazioni](#)”.

VERSIONE “NOVEMBRE 2012”

Novità in questa versione:

- Inserita [Appendice Normativa](#) (Decreti attuativi, circolari, etc);
- Corretto l'[art. 9 comma 2 lett. d](#);
- Corretto l'[art. 9 comma 4 lett. d](#);
- Corretto il riferimento dell'articolo sanzionatorio della violazione dell'[art. 34 comma 2](#);
- Corretta la doppia sanzione indicata in fondo all'[art. 111 per il comma 6](#);
- Inserita nota all'[art. 306 comma 3](#) che disciplina l'entrata in vigore delle disposizioni di cui al [Titolo VIII, capo IV](#) a seguito della pubblicazione della Direttiva n. 2012/11/UE;
- Inserite le modifiche agli articoli [3, commi 2 e 3](#), e [29 comma 5, secondo periodo](#), previste dalla Legge 12 Luglio 2012, n. 101, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2012, di conversione del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57;
- Modificato l'[allegato XXXVIII](#) come previsto dal decreto interministeriale del 6 agosto 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.218 del 18 settembre 2012;
- Inserite le modifiche agli artt. [28 comma 1](#), [91](#), [100](#), [104](#) e agli allegati [XI](#) e [XV](#) introdotte dalla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012, come da errata corrige pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19/10/2012.

VERSIONE “MARZO 2011”

In questa versione:

- Inserite le proroghe dei termini all'[art. 3 commi 2 e 3-bis](#) previste, rispettivamente, dall'art. 2 comma 51 e dall'art. 1 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011;
- Corrette le note all'[ALLEGATO XXXVI, lettera B, tabella 2](#): ripristinati i caratteri apice e pedice.

VERSIONE “SETTEMBRE 2010”

Inserite le integrazioni normative previste dall'articolo 5 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, pubblicata sulla G.U. n. 196 del 23 agosto 2010, in vigore dal 7 settembre 2010, riguardo la tessera identificativa di cui agli articoli [18 comma 1 lett. u\)](#) e [21 comma 1 lett. c\)](#). Tale integrazione normativa interessa, altresì, gli articoli [20 comma 3](#) e [26 comma 8](#).

In questa versione:

- è stato corretto l'[ALLEGATO 3A](#): eliminata la firma del datore di lavoro nella "Cartella sanitaria e di rischio";
- sono state inserite delle note personali alla "[Conservazione della cartella sanitaria e di rischio](#)" di cui all'[ALLEGATO 3A](#).

VERSIONE "AGOSTO 2010"

Inserite le modifiche legislative introdotte dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, pubblicato sul S.O. n. 114/L alla G.U. n. 125 del 31/05/2010, agli articoli [3](#), [9](#), [28](#) e [29](#) convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010, n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174/L alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010.

Inserita nota personale all'[art. 34 comma 3](#).

VERSIONE "MARZO 2010"

Inserita la modifica legislativa all'[articolo 3 comma 2](#) apportata dall'art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39/L alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010.

In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:

- corretto l'[art. 87 comma 3 lettera a\)](#) inserito il punto 2.10;
- inserito commento personale all'[articolo 87, comma 6](#);
- corrette le sanzioni a margine degli articoli [63](#), [93, comma 2](#), [100, comma 6-bis](#), [140, comma 6](#), [175 commi 1 e 3](#), [239 comma 2](#) (sanzione per il preposto), [art. 273, comma 2](#);
- cambiata colorazione agli articoli [238 comma 2](#) (sanzione amministrativa), [276 comma 2](#), [punto 2.10 Allegato V parte II](#), [punto 5.6.1 dell'Allegato V parte II](#).

VERSIONE "FEBBRAIO 2010"

In questa versione sono stati corretti i seguenti errori:

- corretto il [comma 7 dell'art. 37](#): eliminate le parole "e in azienda";
- corretto l'[art. 71 comma 11](#);
- inserita nota personale all'[art. 79 comma 2-bis](#);
- corretti i soggetti responsabili delle sanzioni all'[art. 90 commi 7 e 9, lett. c\)](#);
- corretto riferimento dell'articolo sanzionatorio della violazione dell'[art. 100 comma 4](#);
- corretto l'[articolo 105](#);
- corretto [articolo 118 comma 1](#) (eliminata la frase "eseguiti senza l'impiego di escavatori meccanici", come previsto dall'art. 74 del d.lgs. 106/09);
- corretto il quadro sanzionatorio dell'art. [138 commi 3 e 4](#) a carico dei datori di lavoro e i dirigenti;
- corretto l'[articolo 306](#) e inserita la relativa nota personale.

VERSIONE "OTTOBRE 2009"

In questa versione sono state inserite le note ufficiali al D.Lgs. 05 agosto 2009 n. 106, pubblicate nel Supplemento Ordinario n. 177 alla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29/09/2009.

Inoltre, sono stati ripristinati i collegamenti ipertestuali non funzionanti nella precedente versione e sono stati corretti seguenti errori:

- corretta sanzione all'[art. 26 comma 3](#) e inserita nota personale interpretativa;
- eliminati i commi 6 e 7 all'[art.118](#) inseriti erroneamente;
- inserita sanzione all'[art. 131 comma 6](#);
- inserita lettera e) al [comma 5 dell'art. 271](#).

NOTE PER L'USO DEL PRESENTE DOCUMENTO

Il presente file contiene dei collegamenti ipertestuali per potere navigare all'interno del documento in maniera molto veloce e agevole. È consigliabile aggiungere i pulsanti di navigazione al vostro Acrobat Reader, in modo da potere tornare al punto precedente con un semplice clic, una volta seguito un collegamento ipertestuale, nonché utilizzare il pannello di navigazione dei segnalibri.

LEGENDA

In corsivo sono evidenziate le modifiche e le integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. Le parti del testo colorato in **rosa scuro** indicano le disposizioni sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda; quelle in **marrone chiaro** le disposizioni sanzionate con la pena della sola ammenda; quelle in **giallo** le disposizioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa. Per non appesantire il testo degli allegati si è preferito colorare le sole disposizioni sanzionate penalmente, quando le rimanenti, dello stesso allegato, sono sanzionate amministrativamente.

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)

(Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05 agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L)

SOMMARIO

TESTO UNICO.....	I
AGGIORNAMENTI.....	I
SOMMARIO	IX
SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI.....	XLV
SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ALLEGATI.....	XLVI
TITOLO I - PRINCIPI COMUNI.....	1
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	1
Articolo 1 - Finalità	1
Articolo 2 - Definizioni	1
Articolo 3 - Campo di applicazione.....	3
Articolo 4 - Computo dei lavoratori	6
CAPO II - SISTEMA ISTITUZIONALE	8
Articolo 5 - Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro	8
Articolo 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro	8
Articolo 7 - Comitati regionali di coordinamento	10
Articolo 8 - Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro	10
Articolo 9 - Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	11
Articolo 10 - Informazione e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	13
Articolo 11 - Attività promozionali	13
Articolo 12 - Interpello	14
Articolo 13 - Vigilanza	15
Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori	16
CAPO III - GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO.....	18
SEZIONE I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI	18
Articolo 15 - Misure generali di tutela	18
Articolo 16 - Delega di funzioni.....	18
Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili.....	19
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente	19
Articolo 19 - Obblighi del preposto.....	21
Articolo 20 - Obblighi dei lavoratori.....	21
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi	22
Articolo 22 - Obblighi dei progettisti	23
Articolo 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori	23
Articolo 24 - Obblighi degli installatori	23
Articolo 25 - Obblighi del medico competente	23
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione	24
Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi	26
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI	27
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi	27
Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi	29
Articolo 30 - Modelli di organizzazione e di gestione.....	30
SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	31
Articolo 31 - Servizio di prevenzione e protezione	31
Articolo 32 - Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione	31

interni ed esterni	32
Articolo 33 - Compiti del servizio di prevenzione e protezione	33
Articolo 34 - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi	34
Articolo 35 - Riunione periodica	34
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO	35
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori	35
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti	36
SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA	38
Articolo 38 - Titoli e requisiti del medico competente	38
Articolo 39 - Svolgimento dell'attività di medico competente	38
Articolo 40 - Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale	39
Articolo 41 - Sorveglianza sanitaria	39
Articolo 42 - Provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica	40
SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE	41
Articolo 43 - Disposizioni generali	41
Articolo 44 - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato	41
Articolo 45 - Primo soccorso	41
Articolo 46 - Prevenzione incendi	42
SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI	43
Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	43
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale	43
Articolo 49 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo	44
Articolo 50 - Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	44
Articolo 51 - Organismi paritetici	45
Articolo 52 - Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità	46
SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI	46
Articolo 53 - Tenuta della documentazione	46
Articolo 54 - Comunicazioni e trasmissione della documentazione	47
CAPO IV - DISPOSIZIONI PENALI	48
SEZIONE I - SANZIONI	48
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente	48
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto	49
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori	49
Articolo 58 - Sanzioni per il medico competente	49
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori	49
Articolo 60 - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti	49
SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE	49
Articolo 61 - Esercizio dei diritti della persona offesa	49
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO	51
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	51
Articolo 62 - Definizioni	51
Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza	51
Articolo 64 - Obblighi del datore di lavoro	51
Articolo 65 - Locali sotterranei o semisotterranei	52
Articolo 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento	52
Articolo 67 - Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio	52
CAPO II - SANZIONI	53
Articolo 68 - Sanzioni per il datore di lavoro	53
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	55
CAPO I - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	55
Articolo 69 - Definizioni	55
Articolo 70 - Requisiti di sicurezza	55

Articolo 71 - Obblighi del datore di lavoro	56
Articolo 72 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso	58
Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento	59
Articolo 73-bis - Abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore	60
CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	61
Articolo 74 - Definizioni	61
Articolo 75 - Obbligo di uso	61
Articolo 76 - Requisiti dei DPI	61
Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro	61
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori	62
Articolo 79 - Criteri per l'individuazione e l'uso	62
CAPO III - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	64
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro	64
Articolo 81 - Requisiti di sicurezza	64
Articolo 82 - Lavori sotto tensione	64
Articolo 83 - Lavori in prossimità di parti attive	65
Articolo 84 - Protezioni dai fulmini	65
Articolo 85 - Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature	65
Articolo 86 - Verifiche e controlli	65
CAPO IV - SANZIONI	66
Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso	66
TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	67
CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	67
Articolo 88 - Campo di applicazione	67
Articolo 89 - Definizioni	67
Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori	68
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione	69
Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	70
Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori	71
Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi	71
Articolo 95 - Misure generali di tutela	71
Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti	71
Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria	72
Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori	72
Articolo 99 - Notifica preliminare	73
Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento	74
Articolo 101 - Obblighi di trasmissione	75
Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza	75
Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)	75
Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi	75
Articolo 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili	76
CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA	77
SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE	77
Articolo 105 - Attività soggette	77
Articolo 106 - Attività escluse	77
Articolo 107 - Definizioni	77
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	77
Articolo 108 - Viabilità nei cantieri	77
Articolo 109 - Recinzione del cantiere	77
Articolo 110 - Luoghi di transito	77
Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota	77
Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisorie	78
Articolo 113 - Scale	78
Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro	79
Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto	80
Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi	80
Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive	81

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI	81
Articolo 118 - Splattamento e sbancamento	81
Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli	82
Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi	82
Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi	82
SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI	83
Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisoriali	83
Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisoriali	83
Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature	83
Articolo 125 - Disposizione dei montanti	83
Articolo 126 - Parapetti	84
Articolo 127 - Ponti a sbalzo	84
Articolo 128 - Sottoponti	84
Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	84
Articolo 130 - Andatoie e passerelle	84
SEZIONE V - PONTEGGI FISSI	85
Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego	85
Articolo 132 - Relazione tecnica	85
Articolo 133 - Progetto	85
Articolo 134 - Documentazione	86
Articolo 135 - Marchio del fabbricante	86
Articolo 136 - Montaggio e smontaggio	86
Articolo 137 - Manutenzione e revisione	87
Articolo 138 - Norme particolari	87
SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI	88
Articolo 139 - Ponti su cavalletti	88
Articolo 140 - Ponti su ruote a torre	88
SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE	88
Articolo 141 - Strutture speciali	88
Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili	88
Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine	89
Articolo 144 - Resistenza delle armature	89
Articolo 145 - Disarmo delle armature	89
Articolo 146 - Difesa delle aperture	89
Articolo 147 - Scale in muratura	89
Articolo 148 - Lavori speciali	90
Articolo 149 - Paratoie e cassoni	90
SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI	90
Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture	90
Articolo 151 - Ordine delle demolizioni	90
Articolo 152 - Misure di sicurezza	90
Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione	91
Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione	91
Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento	91
Articolo 156 - Verifiche	91
CAPO III - SANZIONI	92
Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori	92
Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori	92
Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti	92
Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi	92
TITOLO V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	93
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	93
Articolo 161 - Campo di applicazione	93
Articolo 162 - Definizioni	93
Articolo 163 - Obblighi del datore di lavoro	93
Articolo 164 - Informazione e formazione	94
CAPO II - SANZIONI	94
Articolo 165 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	94
Articolo 166 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato)	94

TITOLO VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	95
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	95
Articolo 167 - Campo di applicazione.....	95
Articolo 168 - Obblighi del datore di lavoro	95
Articolo 169 - Informazione, formazione e addestramento	95
CAPO II - SANZIONI	95
Articolo 170 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	95
Articolo 171 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato).....	96
TITOLO VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.....	97
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	97
Articolo 172 - Campo di applicazione.....	97
Articolo 173 - Definizioni	97
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI.....	97
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro	97
Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro	97
Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria	98
Articolo 177 - Informazione e formazione	98
CAPO III - SANZIONI	98
Articolo 178 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	98
Articolo 179 - Sanzioni a carico del preposto (abrogato).....	99
TITOLO VIII - AGENTI FISICI	101
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	101
Articolo 180 - Definizioni e campo di applicazione.....	101
Articolo 181 - Valutazione dei rischi	101
Articolo 182 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi	101
Articolo 183 - Lavoratori particolarmente sensibili	101
Articolo 184 - Informazione e formazione dei lavoratori.....	102
Articolo 185 - Sorveglianza sanitaria	102
Articolo 186 - Cartella sanitaria e di rischio.....	102
CAPO II - PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO	103
Articolo 187 - Campo di applicazione.....	103
Articolo 188 - Definizioni	103
Articolo 189 - Valori limite di esposizione e valori di azione	103
Articolo 190 - Valutazione del rischio	103
Articolo 191 - Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile	104
Articolo 192 - Misure di prevenzione e protezione	104
Articolo 193 - Uso dei dispositivi di protezione individuali	105
Articolo 194 - Misure per la limitazione dell'esposizione	105
Articolo 195 - Informazione e formazione dei lavoratori.....	105
Articolo 196 - Sorveglianza sanitaria	105
Articolo 197 - Deroghe.....	106
Articolo 198 - Linee Guida per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center	106
CAPO III - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI.....	107
Articolo 199 - Campo di applicazione.....	107
Articolo 200 - Definizioni	107
Articolo 201 - Valori limite di esposizione e valori d'azione.....	107
Articolo 202 - Valutazione dei rischi	107
Articolo 203 - Misure di prevenzione e protezione	108
Articolo 204 - Sorveglianza sanitaria	108
Articolo 205 - Deroghe.....	108
CAPO IV - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI ..	110
Articolo 206 - Campo di applicazione.....	110
Articolo 207 - Definizioni	110
Articolo 208 - Valori limite di esposizione e valori d'azione.....	111
Articolo 209 - Valutazione dei rischi e identificazione dell'esposizione	112
Articolo 210 - Disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi	113

Articolo 210-bis - Informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	114
Articolo 211 - Sorveglianza sanitaria	114
Articolo 212 - Deroghe	114
CAPO V - PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	116
Articolo 213 - Campo di applicazione	116
Articolo 214 - Definizioni	116
Articolo 215 - Valori limite di esposizione	116
Articolo 216 - Identificazione dell'esposizione e valutazione dei rischi	116
Articolo 217 - Disposizioni miranti ad eliminare o a ridurre i rischi	117
Articolo 218 - Sorveglianza sanitaria	117
CAPO VI - SANZIONI	118
Articolo 219 - Sanzioni a carico del datore di lavoro e del dirigente	118
Articolo 220 - Sanzioni a carico del medico competente	118
TITOLO IX - SOSTANZE PERICOLOSE	119
CAPO I - PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	119
Articolo 221 - Campo di applicazione	119
Articolo 222 - Definizioni	119
Articolo 223 - Valutazione dei rischi	120
Articolo 224 - Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi	120
Articolo 225 - Misure specifiche di protezione e di prevenzione	121
Articolo 226 - Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze	122
Articolo 227 - Informazione e formazione per i lavoratori	122
Articolo 228 - Divieti	123
Articolo 229 - Sorveglianza sanitaria	124
Articolo 230 - Cartelle sanitarie e di rischio	124
Articolo 231 - Consultazione e partecipazione dei lavoratori	125
Articolo 232 - Adeguamenti normativi	125
CAPO II - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	126
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	126
Articolo 233 - Campo di applicazione	126
Articolo 234 - Definizioni	126
SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	126
Articolo 235 - Sostituzione e riduzione	126
Articolo 236 - Valutazione del rischio	126
Articolo 237 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	127
Articolo 238 - Misure tecniche	128
Articolo 239 - Informazione e formazione	128
Articolo 240 - Esposizione non prevedibile	129
Articolo 241 - Operazioni lavorative particolari	129
SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA	129
Articolo 242 - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche	129
Articolo 243 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie	130
Articolo 244 - Registrazione dei tumori	131
Articolo 245 - Adeguamenti normativi	131
CAPO III - PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO	133
SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI	133
Articolo 246 - Campo di applicazione	133
Articolo 247 - Definizioni	133
SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	133
Articolo 248 - Individuazione della presenza di amianto	133
Articolo 249 - Valutazione del rischio	133
Articolo 250 - Notifica	134
Articolo 251 - Misure di prevenzione e protezione	134
Articolo 252 - Misure igieniche	135
Articolo 253 - Controllo dell'esposizione	135
Articolo 254 - Valore limite	136
Articolo 255 - Operazioni lavorative particolari	136

Articolo 256 - Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto	137
Articolo 257 - Informazione dei lavoratori.....	137
Articolo 258 - Formazione dei lavoratori	138
Articolo 259 - Sorveglianza sanitaria	138
Articolo 260 - Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio	139
Articolo 261 - Mesoteliomi	139
CAPO IV - SANZIONI	139
Articolo 262 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente.....	139
Articolo 263 - Sanzioni per il preposto	140
Articolo 264 - Sanzioni per il medico competente	140
Articolo 264-bis - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	140
Articolo 265 - Sanzioni per i lavoratori.....	140
TITOLO X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	141
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	141
Articolo 266 - Campo di applicazione.....	141
Articolo 267 - Definizioni	141
Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici	141
Articolo 269 - Comunicazione	141
Articolo 270 - Autorizzazione	142
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	143
Articolo 271 - Valutazione del rischio	143
Articolo 272 - Misure tecniche, organizzative, procedurali	143
Articolo 273 - Misure igieniche	144
Articolo 274 - Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie.....	144
Articolo 275 - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.....	145
Articolo 276 - Misure specifiche per i processi industriali.....	145
Articolo 277 - Misure di emergenza.....	145
Articolo 278 - Informazioni e formazione.....	145
CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA	147
Articolo 279 - Prevenzione e controllo.....	147
Articolo 280 - Registri degli esposti e degli eventi accidentali	147
Articolo 281 - Registro dei casi di malattia e di decesso	148
CAPO IV - SANZIONI	148
Articolo 282 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.....	148
Articolo 283 - Sanzioni a carico dei preposti	148
Articolo 284 - Sanzioni a carico del medico competente	148
Articolo 285 - Sanzioni a carico dei lavoratori.....	148
Articolo 286 - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti	148
TITOLO X-BIS - PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO	149
Articolo 286-bis. - Ambito di applicazione	149
Articolo 286-ter. - Definizioni.....	149
Articolo 286-quater. - Misure generali di tutela	149
Articolo 286-quinquies. - Valutazione dei rischi.....	149
Articolo 286-sexies. - Misure di prevenzione specifiche	150
Articolo 286-septies. - Sanzioni	150
TITOLO XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	151
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	151
Articolo 287 - Campo di applicazione.....	151
Articolo 288 - Definizioni	151
CAPO II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	151
Articolo 289 - Prevenzione e protezione contro le esplosioni	151
Articolo 290 - Valutazione dei rischi di esplosione.....	151
Articolo 291 - Obblighi generali	152
Articolo 292 - Coordinamento.....	152
Articolo 293 - Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive	152
Articolo 294 - Documento sulla protezione contro le esplosioni	153
Articolo 294-bis - Informazione e formazione dei lavoratori	153

Articolo 295 - Termini per l'adeguamento	153
Articolo 296 - Verifiche	153
CAPO III - SANZIONI	154
Articolo 297 - Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti.....	154
TITOLO XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE	155
Articolo 298 - Principio di specialità.....	155
Articolo 299 - Esercizio di fatto di poteri direttivi	155
Articolo 300 - Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	155
Articolo 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui agli articolo 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758	155
Articolo 301-bis- Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione.....	155
Articolo 302 - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto	155
Articolo 302-bis - Potere di disposizione	156
Articolo 303 - Circostanza attenuante (abrogato).....	156
TITOLO XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	157
Articolo 304 - Abrogazioni	157
Articolo 305 - Clausola finanziaria	157
Articolo 306 - Disposizioni finali.....	157
APPENDICE A: NOTE AL TESTO UNICO	161
APPENDICE B: CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE AL D.LGS. 81/08 ANTE D.LGS. 106/09	180
ALLEGATI	I
SOMMARIO ALLEGATI.....	I
Richiamo agli allegati dagli articoli del Testo Unico	XI
Schema riassuntivo dei titoli.....	XIV
Schema riassuntivo degli allegati	XV
ALLEGATO I.....	1
GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE.....	1
Violazioni che espongono a rischi di carattere generale	1
Violazioni che espongono al rischio di caduta dall'alto	1
Violazioni che espongono al rischio di seppellimento	1
Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione	1
Violazioni che espongono al rischio d'amianto	1
ALLEGATO II	2
CASI IN CUI E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (articolo 34).....	2
ALLEGATO 3A	3
CONTENUTI DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO	3
ALLEGATO 3B.....	5
CONTENUTI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI	5
ALLEGATO IV.....	7
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO	7
1. AMBIENTI DI LAVORO.....	7
1.1. Stabilità e solidità	7
1.2. Altezza, cubatura e superficie.....	7
1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico	7
1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi	8
1.5. Vie e uscite di emergenza	10
1.6. Porte e portoni	11
1.7. Scale	12
1.8. Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni	12

1.9. Microclima	13
1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi	13
1.9.2. Temperatura dei locali	13
1.9.3. Umidità.....	13
1.10. Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro	13
1.11. Locali di riposo e refezione	14
1.11.1. Locali di riposo.....	14
1.11.2. Refettorio.....	14
1.11.3. Conservazione vivande e somministrazione bevande.....	14
1.12. Spogliatoi e armadi per il vestiario	14
1.13. Servizi igienico assistenziali.....	15
1.13.1. Acqua	15
1.13.2. Docce.....	15
1.13.3. Gabinetti e lavabi.....	15
1.13.4. Pulizia delle installazioni igienico-assistenziali:	15
1.14. Dormitori	15
2. PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO DI AGENTI NOCIVI	16
2.1. Difesa dagli agenti nocivi:.....	16
2.2. Difesa contro le polveri	17
3. VASCHE, CANALIZZAZIONI, TUBAZIONI, SERBATOI, RECIPIENTI, SILOS.....	17
4. MISURE CONTRO L'INCENDIO E L'ESPLOSIONE	19
6. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE AGRICOLE	20
6.1. Abitazioni e dormitori:	20
6.2. Dormitori temporanei:	20
6.3. Acqua:	20
6.4. Acquai e latrine:	21
6.5. Stalle e concimaie:.....	21
6.6. Mezzi di pronto soccorso e di profilassi:.....	21
ALLEGATO V	22
REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE	22
PARTE I - REQUISITI GENERALI APPLICABILI A TUTTE LE ATTREZZATURE DI LAVORO	22
1. Osservazioni di carattere generale	22
2. Sistemi e dispositivi di comando	22
3. Rischi di rottura, proiezione e caduta di oggetti durante il funzionamento	22
4. Emissioni di gas, vapori, liquidi, polvere, ecc.	23
5. Stabilità.....	23
6. Rischi dovuti agli elementi mobili	23
7. Illuminazione.....	23
8. Temperature estreme	23
9. Segnalazioni, indicazioni.....	24
10. Vibrazioni.....	24
11. Manutenzione, riparazione, regolazione ecc.	24
12. Incendio ed esplosione	24
PARTE II - PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO SPECIFICHE	24
1 Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione.....	24
2 Prescrizioni applicabili ad attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.	24
3 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento, al trasporto o all'immagazzinamento di carichi	26
3.1 Prescrizioni generali	26
3.2 Gru, argani, paranchi e simili	27
3.3 Prescrizioni specifiche per attrezzature destinate ad essere usate durante l'esecuzione di lavori di costruzione, manutenzione, riparazione e demolizione di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno e in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro.	28

3.4 Elevatori e trasportatori a piani mobili, a tazze, a coclea, a nastro e simili	28
4 Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone e di persone e cose	29
4.1 Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di natura tale:.....	29
4.2 Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice	29
4.3 Scale aeree su carro	29
4.4 Ponti sospesi e loro caratteristiche.....	30
4.5 Ascensori e montacarichi	31
5 Prescrizioni applicabili a determinate attrezzature di lavoro	32
5.1 Mole abrasive	32
5.2 Bottali, impastatrici, gramolatrici e macchine simili	33
5.3 Macchine di fucinatura e stampaggio per urto.....	34
5.4 Macchine utensili per metalli	34
5.5 Macchine utensili per legno e materiali affini	34
5.6 Presse e cesoie	35
5.7 Frantoi, disintegratori, molazze e polverizzatori	36
5.8 Macchine per centrifugare e simili	37
5.10 Apritoii, battitoi, carde, sfilatrici, pettinatrici e macchine simili.....	37
5.11 Macchine per filare e simili	38
5.12 Telai meccanici di tessitura	38
5.13 Macchine diverse.....	39
5.14 Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenica ossidrica, elettrica e simili.....	40
5.15 Forni e stufe di essiccamento o di maturazione.....	41
5.16 Impianti macchine ed apparecchi elettrici	41
ALLEGATO VI.....	42
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	42
1 Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro.....	42
2 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no.	43
3 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi	43
4 Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone	44
5 Disposizioni concernenti l'uso di determinate attrezzature di lavoro.....	44
6 Rischi per Energia elettrica	45
7 Materie e prodotti infiammabili o esplosivi	45
8 Impianti ed operazioni di saldatura o <i>taglio</i> ossiacetilenica, ossidrica, <i>elettrica</i> e simili.....	45
9 Macchine utensili per legno e materiali affini	45
10 Macchine per filare e simili.....	45
ALLEGATO VII	47
VERIFICHE DI ATTREZZATURE	47
ALLEGATO VIII.....	49
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE RELATIVE A PROTEZIONI PARTICOLARI	49
1. Schema indicativo per l'inventario dei Rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale	50
2. Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale	51
Dispositivi di protezione della testa	51
Dispositivi di protezione dell'udito	51
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.....	51
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.....	52
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia	52
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.....	52
Dispositivi di protezione della pelle	52
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome	52
Dispositivi dell'intero corpo.....	52
Indumenti di protezione.....	52
3. Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.....	53

1. Protezione del capo (protezione del cranio)	53
2. Protezione del piede	53
3. Protezione degli occhi o del volto	54
4. Protezione delle vie respiratorie	54
5. Protezione dell'udito	54
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani	54
7. Indumenti di protezione contro le intemperie	55
8. Indumenti fosforescenti	55
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)	55
10. Attacco di sicurezza con corda	55
11. Protezione dell'epidermide	55
4. Indicazioni non esaurienti per la valutazione dei dispositivi di protezione individuale	55
ALLEGATO IX	66
Valori delle tensioni nominali di esercizio delle macchine ed impianti elettrici	66
ALLEGATO X	67
ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)	67
ALLEGATO XI	68
ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI	68
ALLEGATO XII	69
CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE di cui all'articolo 99	69
ALLEGATO XIII	70
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE	70
PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI	70
1. Spogliatoi e armadi per il vestiario	70
2. Docce	70
3. Gabinetti e lavabi	70
4. Locali di riposo, di refezione e dormitori	70
5. Utilizzo di monoblocchi prefabbricati per i locali ad uso spogliatoi, locali di riposo e refezione	70
6. Utilizzo di caravan ai fini igienico assistenziali	71
PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI	71
1. Porte di emergenza	71
2. Areazione e temperatura	71
3. Illuminazione naturale e artificiale	71
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali	71
5. Finestre e lucernari dei locali	71
6. Porte e portoni	71
7. Vie di circolazione e zone di pericolo	72
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili	72
ALLEGATO XIV	73
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	73
PARTE TEORICA	73
Modulo giuridico per complessive 28 ore	73
Modulo tecnico per complessive 52 ore	73
Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore	73
PARTE PRATICA per complessive 24 ore	73
VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO	74
MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI CORSI	74
ALLEGATO XV	75
CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	75
1. DISPOSIZIONI GENERALI	75
2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	75

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA	77
4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA	78
Allegato XV.1	79
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.....	79
Allegato XV.2.	79
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al punto 2.2.1.	79
ALLEGATO XVI.....	80
FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA	80
I. INTRODUZIONE.....	80
II. CONTENUTI	80
CAPITOLO I - Modalità per la descrizione dell'opera e l'individuazione dei soggetti interessati.	80
Scheda I - Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati.....	81
CAPITOLO II - Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie.	82
Scheda II-1 - Misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	82
Scheda II-2 - Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed ausiliarie	83
Scheda II-3 - Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse.....	84
CAPITOLO III - Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione di supporto esistente.	84
Scheda III-1 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto	84
Scheda III-2 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera ..	86
Scheda III-3 - Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera	87
ALLEGATO XVII	88
IDONEITA' TECNICO PROFESSIONALE	88
ALLEGATO XVIII.....	89
VIABILITA' NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI	89
1. Viabilità nei cantieri	89
2. Ponteggi.....	89
2.1. Ponteggi in legname	89
2.2. Ponteggi in altro materiale.....	90
3. Trasporto dei materiali	91
3.1. Castelli per elevatori.....	91
3.2. Impalcati e parapetti dei castelli	91
3.3. Montaggio degli elevatori.....	91
3.4. Sollevamento di materiali dagli scavi.....	92
ALLEGATO XIX.....	93
VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI	93
1 - VERIFICHE DEGLI ELEMENTI DI PONTEGGIO PRIMA DI OGNI MONTAGGIO	93
A - PONTEGGI METALLICI A TELAI PREFABBRICATI	93
B - PONTEGGI METALLICI A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI	95
C - PONTEGGI METALLICI A TUBI E GIUNTI	97
2 - VERIFICHE DURANTE L'USO DEI PONTEGGI METALLICI FISSI	99
ALLEGATO XX	100
A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI	100
B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE	100
1. REQUISITI	100
2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA	100
3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE	100
4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA	101
5. CONDIZIONI E VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE.....	101
6. VERIFICHE	101

ALLEGATO XXI	102
ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA.....	102
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI ALL'USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO IN QUOTA.	102
INTRODUZIONE.....	102
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO- PRATICO PER LAVORATORI E PREPOSTI ADDETTI AL MONTAGGIO / SMONTAGGIO / TRASFORMAZIONE DI PONTEGGI (articolo 136, comma 8).....	102
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.....	102
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI.....	102
3. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI.....	102
3.1. ORGANIZZAZIONE.....	102
3.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.....	102
3.3. METODOLOGIA DIDATTICA.....	103
4. PROGRAMMA DEI CORSI.....	103
5. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE.....	103
6. MODULO DI AGGIORNAMENTO.....	104
7. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO.....	104
SOGGETTI FORMATORI, DURATA, INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE TEORICO- PRATICO PER LAVORATORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (articolo 116, comma 4).....	104
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO.....	104
2. INDIVIDUAZIONE E REQUISITI DEI DOCENTI.....	104
3. DESTINATARI DEI CORSI.....	104
4. INDIRIZZI E REQUISITI MINIMI DEI CORSI.....	104
4.1. ORGANIZZAZIONE.....	104
4.2. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO.....	105
4.3. METODOLOGIA DIDATTICA.....	105
5. PROGRAMMA DEI CORSI (PER LAVORATORI).....	105
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE.....	107
7. MODULO DI AGGIORNAMENTO.....	107
8. REGISTRAZIONE SUL LIBRETTO FORMATIVO DEL CITTADINO.....	107
MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICO TEORICO-PRATICO PER PREPOSTI CON FUNZIONE DI SORVEGLIANZA DEI LAVORI ADDETTI AI SISTEMI DI ACCESSO E POSIZIONAMENTO MEDIANTE FUNI (articolo 116, comma 4).....	107
MODULO DI AGGIORNAMENTO.....	108
ALLEGATO XXII	109
CONTENUTI MINIMI DEL Pi.M.U.S.....	109
ALLEGATO XXIII	111
DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE.....	111
ALLEGATO XXIV	112
PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA.....	112
1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI.....	112
2. MODI DI SEGNALAZIONE.....	112
2.1. Segnalazione permanente.....	112
2.2. Segnalazione occasionale.....	112
3. INTERCAMBIABILITA' E COMPLEMENTARITA' DELLA SEGNALETICA.....	112
4. COLORI DI SICUREZZA.....	112
ALLEGATO XXV	114
PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI.....	114
1. Caratteristiche intrinseche.....	114
2. Condizioni d'impiego.....	114
3. Cartelli da utilizzare.....	114
3.1. Cartelli di divieto.....	114

3.2. Cartelli di avvertimento	115
3.3. Cartelli di prescrizione	116
3.4. Cartelli di salvataggio	116
3.5. Cartelli per le attrezzature antincendio	117
ALLEGATO XXVI	118
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI	118
ALLEGATO XXVII	119
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO	119
ALLEGATO XXVIII	120
PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE	120
1. Segnalazione di ostacoli e di punti di pericolo	120
2. Segnalazione delle vie di circolazione	120
ALLEGATO XXIX	121
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI	121
1. Proprietà intrinseche	121
2. Regole particolari d'impiego	121
ALLEGATO XXX	122
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI	122
1. Proprietà intrinseche	122
2. Codice da usarsi	122
ALLEGATO XXXI	123
PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE	123
1. Proprietà intrinseche	123
2. Regole particolari d'impiego	123
ALLEGATO XXXII	124
PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI	124
1. Proprietà	124
2. Regole particolari d'impiego	124
3. Gestì convenzionali da utilizzare	124
A. Gestì generali	124
B. Movimenti verticali	125
C. Movimenti orizzontali	125
D. Pericolo	125
ALLEGATO XXXIII	126
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	126
ELEMENTI DI RIFERIMENTO	126
1. CARATTERISTICHE DEL CARICO	126
2. SFORZO FISICO RICHIESTO	126
3. CARATTERISTICHE DELL'AMBIENTE DI LAVORO	126
4. ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA'	126
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO	126
RIFERIMENTI A NORME TECNICHE	126
ALLEGATO XXXIV	127
VIDEOTERMINALI	127
REQUISITI MINIMI	127
Osservazione preliminare	127
1. Attrezzature	127
a) Osservazione generale	127
b) Schermo	127
c) Tastiera e dispositivi di puntamento	127

d) Piano di lavoro	127
e) Sedile di lavoro.....	127
f) Computer portatili.....	128
2. Ambiente	128
a) Spazio	128
b) Illuminazione	128
c) Rumore.....	128
d) Radiazioni	128
e) Parametri microclimatici	128
3. Interfaccia elaboratore/uomo	128
ALLEGATO XXXV.....	130
AGENTI FISICI	130
A. VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO	130
1. Valutazione dell'esposizione.....	130
2. Misurazione.....	130
3. Interferenze.....	130
4. Rischi indiretti.....	130
5. Attrezzature di protezione individuale.....	130
B. VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO.....	130
1. Valutazione dell'esposizione.....	130
2. Misurazione.....	130
3. Interferenze.....	131
4. Rischi indiretti.....	131
5. Prolungamento dell'esposizione.....	131
ALLEGATO XXXVI.....	132
CAMPI ELETTROMAGNETICI	132
Parte I - GRANDEZZE FISICHE CONCERNENTI L'ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI.....	132
Parte II - EFFETTI NON TERMICI	132
A. Valori Limite di Esposizione (VLE)	132
B. Valori di Azione (VA)	133
Parte III - EFFETTI TERMICI	135
A. Valori Limite di Esposizione (VLE).....	135
B. Valori di Azione (VA).....	136
ALLEGATO XXXVII.....	138
RADIAZIONI OTTICHE	138
Parte I - Radiazioni ottiche non coerenti	138
Parte II - Radiazioni Laser.....	145
ALLEGATO XXXVIII.....	152
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	152
ALLEGATO XXXIX.....	155
VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA	155
PIOMBO e suoi composti ionici.....	155
ALLEGATO XL.....	156
DIVIETI	156
ALLEGATO XLI.....	157
METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI.....	157
ALLEGATO XLII.....	158
ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI.....	158
ALLEGATO XLIII.....	159
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE	159
ALLEGATO XLIV.....	160

ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI.....	160
ALLEGATO XLV.....	161
SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO	161
ALLEGATO XLVI.....	162
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI.....	162
BATTERI e organismi simili	163
VIRUS.....	165
PARASSITI.....	168
FUNGHI.....	169
ALLEGATO XLVII.....	171
SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO.....	171
ALLEGATO XLVIII.....	172
SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI.....	172
AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1.....	172
AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4.....	172
ALLEGATO XLIX.....	173
RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	173
1. AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE	173
2. CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE	173
ALLEGATO L.....	174
A. PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	174
1. Provvedimenti organizzativi.....	174
2. Misure di protezione contro le esplosioni.....	174
B. CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE.....	175
ALLEGATO LI.....	176
SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE.....	176
APPENDICE NORMATIVA.....	1
SOMMARIO APPENDICE NORMATIVA.....	1
DECRETI ATTUATIVI.....	1
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.....	1
TITOLO IV - SANITÀ MILITARE CAPO I - SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.....	1
Art. 244 - Applicazione della normativa in materia di sicurezza	1
Art. 245 - Individuazione delle particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative delle Forze armate.....	1
Art. 246 - Individuazione del datore di lavoro	1
Art. 247 - Individuazione dei dirigenti e preposti.....	2
Art. 248 - Comunicazioni, denunce e segnalazioni	2
Art. 249 - Servizio di prevenzione e protezione	3
Art. 250 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.....	3
Art. 251 - Formazione, informazione e addestramento	4
Art. 252 - Strutture per il coordinamento delle attività finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa	4
Art. 253 - Attività e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari	5
Art. 254 - Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni	6
Art. 255 - Valutazione dei rischi	6
Art. 256 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	7
Art. 257 - Funzioni di medico competente	7
Art. 258 - Comunicazioni, segnalazioni e documenti.....	8
Art. 259 - Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze.....	8

Art. 260 - Istituzione dei servizi di vigilanza	9
Art. 261 - Organizzazione dei servizi di vigilanza	9
Art. 262 - Funzioni dei servizi di vigilanza	9
Art. 263 - Personale addetto ai servizi di vigilanza	10
Art. 264 - Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri	11
CAPO II - SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA	11
Art. 265 - Campo di applicazione e deroghe	11
Art. 266 - Organizzazione operativa.....	11
Art. 267 - Autorizzazioni.....	11
Art. 268 - Competenze	12
Art. 269 - Qualificazione del personale.....	12
Art. 270 - Funzioni ispettive.....	12
Art. 271 - Relazione annuale.....	12
DECRETO INTERMINISTERIALE 24 gennaio 2011, n. 19 Regolamento sulle modalità di applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.12	
Art. 1 Finalità	13
Art. 2 Ambito di applicazione	13
Art. 3 Definizioni	13
Art. 4 Organizzazione di pronto soccorso	13
Art. 5 Dotazioni per il primo soccorso	14
Art. 6 Formazione per il primo soccorso	14
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali	14
ALLEGATO 1	14
DECRETO INTERMINISTERIALE 4 febbraio 2011 Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.	15
Art. 1 Campo di applicazione.....	15
Art. 2 Definizioni	16
Art. 3 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni alle aziende	16
Art. 4 Effettuazione dei lavori sotto tensione.....	16
Art. 5 Formazione e idoneità.....	16
Art. 6 Abilitazione dei lavoratori	16
Art. 7 Attrezzature.....	17
Art. 8 Diritto di riconoscimento	17
Art. 9 Abrogazioni.....	17
ALLEGATO I Commissione per i lavori sotto tensione: composizione, compiti e organizzazione	17
ALLEGATO II Modalità per l'autorizzazione, requisiti minimi delle aziende, controllo delle aziende.....	18
ALLEGATO III Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori	20
DECRETO INTERMINISTERIALE 11 aprile 2011 Verifiche periodiche attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. 81/08.....	22
Articolo 1	22
Articolo 2	22
Articolo 3	23
Articolo 4	23
Articolo 5	23
Articolo 6	23
ALLEGATO I Criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati per poter effettuare le verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.	24
ALLEGATO II Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche	25
1. Campo di applicazione	25
2. Definizioni.....	26
3. Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti ai gruppi SC e SP.....	26
4. Verifica delle attrezzature del gruppo GVR	27
5. Procedure amministrative	30
ALLEGATO III Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I.....	30
1. Presentazione della domanda	30
2. Documentazione richiesta per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti pubblici o privati	30

3. Procedura di abilitazione	31
4. Condizioni e validità dell'autorizzazione	31
5. Verifiche	32
ALLEGATO IV SCHEDE	32
SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI E/O PERSONE ASCENSORI E MONTACARICHI DA CANTIERE	33
SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI CARRELLO SEMOVENTE A BRACCO TELESCOPICO	34
SCHEDA TECNICA APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU A PORTATA FISSA	36
SCHEDA TECNICA PER IMPIANTI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU MOBILE:	38
SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO MATERIALI GRU TRASFERIBILE:	40
SCHEDA TECNICA PER IDROESTRATTORI	42
SCHEDA TECNICA PER PIATTAFORMA DI LAVORO AUTOSOLLEVANTE SU COLONNA	44
SCHEDA TECNICA PER APPARECCHI E IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO PERSONE	46
SCHEDA TECNICA PER PONTEGGI SOSPESI MOTORIZZATI	48
SCHEDA TECNICA PER SCALE AEREE AD INCLINAZIONE VARIABILE	50
SCHEDA TECNICA PER MACCHINA AGRICOLA RACCOGLIFRUTTA	52
VERBALE D VERIFICA PERIODICA	54
SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE	55
SCHEDA TECNICA PER ATTREZZATURE A PRESSIONE	57
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA	59
VERBALE DI VERIFICA PERIODICA	61
DECRETO INTERMINISTERIALE 13 aprile 2011 Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro	63
Art. 1 Definizioni	63
Art. 2 Campo di applicazione	64
Art. 3 Disposizioni relative alle organizzazioni di volontariato della protezione civile	64
Art. 4 Obblighi delle organizzazioni di volontariato della protezione civile	64
Art. 5 Sorveglianza sanitaria	65
Art. 6 Disposizioni relative alla Croce Rossa Italiana, al Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico e ai Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma Valle d'Aosta.	65
Art. 7 Disposizioni relative alle cooperative sociali	65
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali	66
ACCORDO SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DIRETTO, DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO, DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI	66
ALLEGATO A Corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell' art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, e successive modifiche e integrazioni.	67
1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO	68
2. REQUISITI DEI DOCENTI	68
3. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI	68
4. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO	68
5. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO	69
6. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE	69
7. AGGIORNAMENTO	70
8. DIFFUSIONE DELLE PRASSI	70
9. CREDITI FORMATIVI	70
10. ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI FORMATIVI IN CASO DI ESERCIZIO DI NUOVA ATTIVITÀ	71
11. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	71
12. AGGIORNAMENTO DELL' ACCORDO	71
ALLEGATO 1 La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro	71
ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007	72
Rischio BASSO	72
Rischio MEDIO	73
Rischio ALTO	73
ACCORDO PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81	74
ALLEGATO A	75

1. REQUISITI DEI DOCENTI	76
2. ORGANIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE	76
3. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO	77
4. ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO DEI LAVORATORI E DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 21, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 81/08	77
5. FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO	79
5-bis. Modalità di effettuazione della formazione di lavoratori e preposti	79
6. FORMAZIONE DEI DIRIGENTI	79
7. ATTESTATI	80
8. CREDITI FORMATIVI	80
9. AGGIORNAMENTO	81
10. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	81
11. RICONOSCIMENTO DELLA FORMAZIONE PREGRESSA	81
12. AGGIORNAMENTO DELL'ACCORDO	82
ALLEGATO 1 LA FORMAZIONE VIA E-LEARNING SULLA SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO	82
ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007	83
Rischio BASSO	83
Rischio MEDIO	84
Rischio ALTO	84
REGOLAMENTO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE PARTICOLARI ESIGENZE CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, NEL CONSEGUIMENTO DELLE FINALITÀ PROPRIE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE DI ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 3, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.	85
Art. 1 - Definizioni	86
Art. 2 - Campo di applicazione	87
Art. 3 - Particolari esigenze	87
Art. 4 - Misure generali di tutela	87
Art. 5 - Formazione, informazione ed addestramento	87
Art. 6 - Sorveglianza sanitaria	88
Art. 7 - Vestiario, strumenti e attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali	88
Art. 8 - Valutazione dei rischi	88
Art. 9 - Cantieri temporanei e mobili ex Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81	89
ACCORDO PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO PER LE QUALI È RICHIESTA UNA SPECIFICA ABILITAZIONE DEGLI OPERATORI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 73, COMMA 5, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81.	89
ALLEGATO A	90
A) Attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)	90
1. Individuazione delle attrezzature di lavoro	90
B) Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratica per lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7 (articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008)	91
1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento	91
2. Individuazione e requisiti del docenti	92
3. Indirizzi e requisiti minimi dei corsi	92
4. Programma dei corsi	93
5. Attestazione	93
6. Durata della validità ed aggiornamento	93
7. Registrazione sul libretto formativo del cittadino	93
8. Documentazione	93
9. Riconoscimento della formazione pregressa	94
10. Buone prassi	94
11. Monitoraggio attività formative e aggiornamento dell'accordo	94
12. Norma transitoria	94
13. Clausola di salvaguardia e di non regresso	94
ALLEGATO I Requisiti di natura generale: Idoneità dell'area e disponibilità delle attrezzature	95
Allegato II La Formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro	95
1. La formazione via e-Learning	95
ALLEGATO III Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) (8 ÷ 10 ÷ 12 ore)	96

1. Modulo giuridico normativo (1 ore).....	96
2. Modulo tecnico (3 ore).....	96
3. Moduli pratici specifici	96
4. Valutazione.....	97
ALLEGATO IV Requisiti minimi del corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru per autocarro (12 ore).....	98
1. Modulo giuridico normativo (1 ora).....	98
2. Modulo tecnico (3 ore).....	98
3. Modulo pratico (8 ore)	99
4. Valutazione.....	99
ALLEGATO V Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru a torre (12 + 14 ÷ 16 ore).....	100
1. Modulo giuridico normativo (1 ora).....	100
2. Modulo tecnico (7 ore).....	100
3. Modulo pratico	101
4. Valutazione.....	102
ALLEGATO VI Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratici per lavoratori addetti alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (12 ÷ 16 ÷ 20 ore).....	102
1. Modulo giuridico normativo (1 ora).....	103
2. Modulo tecnico (7 ore).....	103
3. Modulo pratico	103
4. Valutazione.....	104
ALLEGATO VII Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di gru mobili (14 ÷ 22 ore).....	104
1. CORSO BASE per gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.....	104
1.1. Modulo giuridico - normativo (1 ora).....	105
1.2. Modulo tecnico (6 ore).....	105
1.3. Modulo pratico (7 ore).....	105
1.4. Valutazione.....	105
2. MODULO AGGIUNTIVO (aggiuntivo al corso base) per gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile.....	106
2.1. Modulo teorico (4 ore).....	106
2.2. Modulo pratico (4 ore).....	106
2.4. Valutazione.....	107
ALLEGATO VIII Requisiti minimi del corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali (8 + 13 ore).....	107
1. Modulo giuridico normativo (1 ora).....	107
2. Modulo tecnico (2 ore).....	107
3. Moduli pratici specifici	107
4. Valutazione.....	108
ALLEGATO IX Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatori frontali, terne e autoribaltabili a cingoli.....	109
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora).....	109
2. Modulo tecnico (3 ore).....	109
3. Moduli pratici specifici	109
4. Valutazione.....	113
ALLEGATO X Requisiti minimi dei corsi di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di pompe per calcestruzzo (14 ore)	114
1. Modulo giuridico - normativo (1 ora).....	114
2. Modulo tecnico (6 ore).....	114
3. Modulo pratico (7 ore)	114
4. Valutazione.....	115
DECRETO INTERMINISTERIALE 16 febbraio 2012, n. 51 Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.....	115
Art. 1 - Principi generali.....	116
Art. 2 - Definizioni	116
Art. 3 - Campo di applicazione.....	116
Art. 4 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati dell'Unione Europea.....	116
Art. 5 - Uffici all'estero aventi sede negli Stati non facenti parte dell'Unione Europea	117

Art. 6 - Medico competente per gli uffici aventi sede negli Stati dell'Unione Europea	117
Art. 7 - Medico competente per gli uffici non aventi sede negli Stati dell'Unione Europea	117
Art. 8 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza	117
Art. 9 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi	117
Art. 10 - Coordinamento e controllo	118
Art. 11 - Clausola finanziaria	118
Art. 12 - Abrogazioni	118
ADEGUAMENTO E LINEE APPLICATIVE DEGLI ACCORDI EX ARTICOLO 34, COMMA 2, E 37, COMMA 2, DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	118
Efficacia degli accordi	118
Collaborazione degli organismi paritetici alla formazione	121
Formazione in modalità e-learning	122
Disciplina transitoria e riconoscimento della formazione pregressa	123
Aggiornamento della formazione	125
La formazione del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione	126
Decorrenza dell'aggiornamento per ASPP e RSPP esonerati ai sensi del comma 5 dell'articolo 32 del d.lgs. n. 81/2008	127
DECRETO MINISTERIALE 9 luglio 2012 Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.	127
Art. 1 - Finalità del decreto	128
Art. 2 -Contenuti della cartella sanitaria e di rischio	128
Art. 3 - Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori.....	128
Art. 4 - Disposizioni transitorie e entrata in vigore	128
ALLEGATO I (Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008)	129
ALLEGATO II (Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008)	129
LINEA GUIDA PER IL SETTORE DELLA MUSICA E DELLE ATTIVITÀ RICREATIVE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 198 DEL D.LGS. 81/2008 S.M.I., APPROVATA DALLA COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO NELLA SEDUTA DEL 7 MARZO 2012	129
Indice	129
1. D.LGS. 81/2008 E SETTORI DELLA MUSICA E DELL'INTRATTENIMENTO	129
2. INTRODUZIONE	130
3. CHI SONO I SOGGETTI A RISCHIO?	131
4. MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE	133
5. MODALITÀ DI LIMITAZIONE DELL'ESPOSIZIONE	133
6. INFORMAZIONE E FORMAZIONE	138
7. SORVEGLIANZA SANITARIA	139
8. BIBLIOGRAFIA	140
9. ALLEGATI	142
10. CREDITS	142
Allegato n. 1 al parere del 19 gennaio 2011	143
Allegato 2 - Strategia di misura dell'esposizione a rumore nel settore della musica	145
Allegato 3 - Requisiti e standard acustici di alcuni luoghi di lavoro non industriali	146
Allegato 4: Principali esami specialistici nell'ambito dell'attività di sorveglianza sanitaria	147
DECRETO INTERMINISTERIALE 30 novembre 2012 "Procedure standardizzate" per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 81/2008, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f),.....	147
Articolo 1	148
Articolo 2	148
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 81/2008	148
INDICE	148
SCHEMA DELLA PROCEDURA STANDARDIZZATA	149
I Procedura Standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f) e dell'art. 29, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.	149
1. Scopo	149
2. Campo di applicazione	149
3. Compiti e responsabilità	150
4. Istruzioni operative	150
4.1 - 1° Passo: Descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni	151
4.2 - 2° Passo: Individuazione dei pericoli presenti in azienda	152
4.3 - 3° Passo: Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure attuate	152
4.4 - 4° Passo: Definizione del programma di miglioramento	153

II MODULISTICA PER LA REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	155
MODULO N. 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA.....	156
MODULO N. 1.2 LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI.....	157
MODULO N. 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA.....	158
MODULO N. 3 VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO.....	166
DECRETO INTERMINISTERIALE 4 marzo 2013 Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare	166
Articolo 1 - Scopo e campo di applicazione.....	167
Articolo 2 - Procedure di apposizione della segnaletica stradale	167
Articolo 3 - Informazione e formazione	167
Articolo 4 - Dispositivi di protezione individuale	167
Articolo 5 - Raccolta dati	167
Articolo 6 - Revisione e integrazione.....	168
Articolo 7 - Disposizioni finali ed entrata in vigore	168
Allegato I Criteri minimi per la posa, il mantenimento e la rimozione della segnaletica di delimitazione e di segnalazione delle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare	168
1. Premessa.....	168
2. Criteri generali di sicurezza.....	168
3. Spostamento a piedi.....	170
4. Veicoli operativi.....	171
5. Entrata ed uscita dal cantiere.....	172
6. Situazioni di emergenza	174
7. Segnalazione e delimitazione di cantieri fissi.....	176
Allegato II Schema di corsi di formazione per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare.....	177
1. Premessa.....	177
2. Destinatari dei corsi.....	177
3. Soggetti formatori e sistema di accreditamento.....	177
4. Requisiti dei docenti.....	178
5. Organizzazione dei corsi di formazione	178
6. Articolazione e contenuti del percorso formativo.....	178
7. Sedi della formazione.....	179
8. Metodologia didattica.....	180
9. Valutazione e verifica dell'apprendimento.....	180
10. Modulo di aggiornamento	180
11. Registrazione sul libretto formativo del cittadino.....	180
DECRETO INTERMINISTERIALE 6 marzo 2013 Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro	180
Articolo 1	181
Articolo 2	181
Articolo 3	181
Articolo 4	181
CRITERI DI QUALIFICAZIONE DELLA FIGURA DEL FORMATORE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (<i>articolo 6, comma 8, lett. m-bis), del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.</i>)	182
DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013 Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo	185
Art. 1 - Campo di applicazione	185
Art. 2 - Semplificazioni in materia di sorveglianza sanitaria	185
Art. 3 - Semplificazioni in materia di informazione e formazione.....	185
DECRETO INTERMINISTERIALE 18 aprile 2014 Informazioni da trasmettere all'organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti	186
Art. 1	186
ALLEGATO - MODELLO UNICO NAZIONALE PER LA NOTIFICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 67 DEL D. LGS. N. 81/2008 A SEGUITO DI INTERVENTO EDILIZIO.....	187

DECRETO INTERMINISTERIALE 22 luglio 2014 Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività.....	188
CAPO I - SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI	188
Articolo 1 Campo di applicazione	188
Articolo 2 Particolari esigenze	189
Articolo 3 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008	189
Articolo 4 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.....	190
CAPO II - MANIFESTAZIONI FIERISTICHE.....	190
Articolo 5 Definizioni	190
Articolo 6 Campo di applicazione	190
Articolo 7 Particolari esigenze	191
Articolo 8 Applicazione del Capo I del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008	191
Articolo 9 Applicazione del Capo II del Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008.....	192
Articolo 10 Monitoraggio e pubblicazione.....	192
Allegato I - Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea	192
Allegato II - Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f).....	192
Allegato III - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento	193
Allegato III.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008	193
Allegato IV - Informazioni minime sul quartiere fieristico	194
Allegato V - Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo 26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche.....	194
Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche	194
Allegato VI.1 - Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del d.lgs. n. 81 del 2008	195
DECRETO INTERMINISTERIALE 9 settembre 2014 Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FO) nonché del piano di sicurezza sostitutivo (PSS)	195
Articolo 1	196
Articolo 2	196
Articolo 3	196
Articolo 4	196
Articolo 5	196
Allegato I Modello semplificato per la redazione del POS	197
Allegato II Modello semplificato per la redazione del PSC	201
Allegato III Modello semplificato per la redazione del PSS	211
Allegato IV Modello semplificato per la redazione del fascicolo dell'opera	219
DECRETO INTERMINISTERIALE 18 novembre 2014, n. 201 Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 224	
Art. 1- Campo di applicazione	224
Art. 2 - Modalità di applicazione.....	225
Art. 3 - Servizio di prevenzione e protezione.....	225
Art. 4 - Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	226
Art. 5 - Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze	226
Art. 6 - Sorveglianza sanitaria	226
Art. 7 - Servizi di vigilanza	227
Art. 8 - Clausola di invarianza finanziaria.....	227
Art. 9 - Abrogazioni	227
DECRETO INTERMINISTERIALE 25 maggio 2016, n. 183 Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.	227
Art. 1 - Definizioni.....	228

Art. 2 - Finalità ed ambito di applicazione	229
Art. 3 - Dati contenuti nel SINP	229
Art. 4 - Modalità di trasmissione	231
Art. 5 - Tavolo Tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del SINP	231
Art. 6 - Regole per il trattamento dei dati	232
Art. 7 - Misure di sicurezza e responsabilità	232
Art. 8 - Partecipazione delle Parti Sociali	233
ACCORDO FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER I RESPONSABILI E GLI ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.	233
ALLEGATO A ACCORDO SULLA DURATA E SUI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI PER RESPONSABILI E ADDETTI DEI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	235
1. INDIVIDUAZIONE DI ULTERIORI TITOLI DI STUDIO VALIDI AI FINI DELL'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE	235
2. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI FORMATORI E SISTEMA DI ACCREDITAMENTO	236
3. REQUISITI DEI DOCENTI	236
4. ORGANIZZAZIONE DEI CORSI	236
5. METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO	237
6. ARTICOLAZIONE, OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PERCORSO FORMATIVO	237
7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI	242
8. RICONOSCIMENTO FORMAZIONE PREGRESSA (EX ACCORDO STATO-REGIONI DEL 26 GENNAIO 2006) RISPETTO ALLA NUOVA ARTICOLAZIONE DEL MODULO B.	242
9. AGGIORNAMENTO	243
10. DECORRENZA AGGIORNAMENTO	244
11. ATTESTAZIONI	244
12. DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE ALLA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	244
13. ENTRATA IN VIGORE	247
14. DISPOSIZIONI TRANSITORIE	247
15. DISPOSIZIONI FINALI	247
ALLEGATO I ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA PER L'ESONERO DALLA FREQUENZA AI CORSI DI FORMAZIONE DI CUI ALL'ART. 32, COMMA 2 PRIMO PERIODO, DEL D.LGS. N. 81/2008.	247
ALLEGATO II REQUISITI E SPECIFICHE PER LO SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE SU SALUTE E SICUREZZA IN MODALITA' E-LEARNING	248
A. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO	248
B. REQUISITI E SPECIFICHE DI CARATTERE TECNICO	248
C. PROFILI DI COMPETENZE PER LA GESTIONE DIDATTICA E TECNICA	249
D. DOCUMENTAZIONE	249
ALLEGATO III ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 32, COMMA 1, LETTERA C), DELLA LEGGE N. 98/2013 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 69/2013	249
ALLEGATO IV INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE DEI CORSI	254
1. PROFILI DI COMPETENZA DEGLI ASPP/RSPP	254
2. BISOGNI FORMATIVI DI ASPP E RSPP	254
3. IL PROGETTO FORMATIVO	255
4. VERIFICHE IN ITINERE E FINALE	257
ALLEGATO V TABELLA RIASSUNTIVA DEI CRITERI DELLA FORMAZIONE RIVOLTA AI SOGGETTI CON RUOLI IN MATERIA DI PREVENZIONE	257
DECRETO INTERDIRETTORIALE n. 35 del 17 maggio 2017 Provvisorio rinnovo, per un periodo non superiore a centoventi giorni, decorrenti dalla data di scadenza delle rispettive iscrizioni, dell'iscrizione negli elenchi dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, adottati con decreti direttoriali del 21 maggio 2012 e 30 luglio 2012, in scadenza rispettivamente al 21 maggio 2017 e al 30 luglio 2017	259
Art. 1	260
DECRETO DIRETTORIALE n. 2 del 16 gennaio 2018 Elenco dei soggetti abilitati e dei formatori per l'effettuazione dei lavori sotto tensione	260
Articolo 1	261
Articolo 2	261
Articolo 3	261

Allegato	261
DECRETO DIRETTORIALE n. 51 del 22 maggio 2018 Diciottesimo elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche	262
Articolo 1	263
Articolo 2	263
Articolo 3	263
Articolo 4	263
Articolo 5	263
Articolo 6	263
ALLEGATO - ELENCO SOGGETTI ABILITATI	264
DECRETO DIRETTORIALE n. 12 del 6 giugno 2018 Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza	264
CIRCOLARI	267
Circolare n. 30/2009 del 29/10/2009 Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni	267
Circolare n. 33/2009 del 10/11/2009 Oggetto: provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 - modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. n. 106/2009	267
Circolare n. 29/2010 del 27/08/2010 Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota	273
Circolare n. 44/2010 del 22/12/2010 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi - Requisiti di sicurezza delle moto agricole	275
Circolare n. 20/2011 del 29/07/2011 Oggetto: attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi	277
Circolare n. 8/2012 del 24/05/2012 Oggetto: sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori utilizzate in ambito agricolo e forestale	278
Circolare n. 11/2012 del 25/05/2012 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti	279
Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 14 comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione	281
Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012 Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa	283
Circolare n. 15/2012 del 27/06/2012 Oggetto: Dispositivi di Protezione Individuale per la protezione delle vie respiratorie da agenti biologici aerodispersi	284
Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012 Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo	285
Circolare n. 23/2012 del 13/08/2012 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'ALL. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti	287
Circolare n. 24/2012 del 23/10/2012 Oggetto: divieto d'uso a seguito della decisione della commissione europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili	290
Circolare n. 25/2012 del 25/10/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle macchine agricole semoventi moto agricole	290
Circolare n. 30/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori, cosiddette "bracci gru"	291
Circolare n. 31/2012 del 24/12/2012 Oggetto: Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio telescopico requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE	292
Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo" - Chiarimenti	293
Circolare n. 12/2013 del 11/03/2013 Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 "Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni" - Chiarimenti	295

Circolare prot. 0010748 del 10/05/2013 Oggetto: “Tutela della salute nei luoghi di lavoro: Sorveglianza sanitaria - Accertamenti pre-assuntivi e periodici sieropositività HIV - Condizione esclusione divieto effettuazione”	296
Circolare n. 18/2013 del 23/05/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.	298
Circolare prot. 13313-P del 10/06/2013 Oggetto: Chiarimenti applicativi D.M. 9 luglio 2012	300
Circolare n. 21/2013 del 10/06/2013 Oggetto: Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni” - Chiarimenti	301
Circolare n. 28/2013 del 02/07/2013 Oggetto: Benne miscelatrici per calcestruzzo: rischi di ribaltamento connessi all'utilizzo in abbinamento a caricatori compatti.....	303
Circolare n. 30/2013 del 16/07/2013 Oggetto: Segnaletica di sicurezza - D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 - Chiarimenti.....	303
Circolare n. 31/2013 del 18/07/2013 Oggetto: D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” - Chiarimenti.	304
Circolare n. 35/2013 del 29/08/2013 Oggetto: D.L. n. 76/2013 (conv. da L. n. 99/2013) recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti” - indicazioni operative per il personale ispettivo.	305
Circolare n. 41/2013 del 25/10/2013 Oggetto: Problematiche di sicurezza delle macchine - Adeguamento di motocoltivatori e moto zappatrici.	305
Circolare n. 45/2013 del 24/12/2013 Differimento del termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole	306
Circolare n. 34/2014 del 23/12/2014 Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali.....	307
Circolare n. 35/2014 del 24/12/2014 Istruzioni operative tecnico-organizzative per l’allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.....	316
Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto - Chiarimenti	322
Circolare n. 5/2015 del 3/03/2015 Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”.	323
Circolare n. 22/2015 del 29/07/2015 Oggetto: Chiarimenti concernenti il D.I. 11 aprile 2011, “Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo”	331
Circolare n. 26/2015 del 12/10/2015 Oggetto: D.Lgs. n. 151/2015 recante “ <i>diposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di lavoro e pari opportunità</i> ” – articolo 22 (<i>modifica di disposizioni sanzionatorie in materia di lavoro e legislazione sociale</i>) – indicazioni operative. (estratto).....	332
Circolare n. 21/2016 del 07/07/2016 Oggetto: Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute del 4 febbraio 2011 “Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”. Chiarimenti operativi in materia di rinnovo triennale dell’autorizzazione.	333
Circolare n. 23/2016 del 22/07/2016 Oggetto: Istruzioni per l’esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi.	334
Indice.....	335
1. Scopo e campo di applicazione	335
2. Riferimenti normativi	335
3. Termini e definizioni	335
4. Condizioni di applicabilità della tecnica di lavoro	336
5. Pericoli e misure di prevenzione e protezione	336
6. Procedure di lavoro	338
7. Dispositivi di protezione individuali (DPI)	343
8. Scelta e uso delle attrezzature di lavoro	344
Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l’accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di	

caduta dall'alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei.....	344
1. Obiettivo.....	345
2. Generalità.....	345
3. Definizioni.....	345
4. Metodologie per la scalata, lo spostamento sui sostegni, l'accesso e lo spostamento in campata e la calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente.....	347
5. Principali cause e conseguenze del rischio di caduta a cui sono soggetti i lavoratori che svolgono la loro attività in quota.....	348
6. Posizionamento in quota tramite piattaforme di lavoro elevabili (PLE).....	349
7. Scalata e relativa discesa ai sostegni, piantane, pali, falconi e strutture in genere (nel seguito tutti denominati "sostegno").....	349
8. Spostamenti sui sostegni o sugli attrezzi di accesso.....	354
9. Accesso e spostamento in campata.....	354
10. Calata al suolo del lavoratore non più autosufficiente.....	355
Circolare n. 11/2017 del 17/05/2017 Oggetto: Decreto interministeriale 11 aprile 2011. Indicazioni per il rinnovo quinquennale dell'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati all'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.....	364
Circolare n. 1/2018 dell'11/01/2018 Oggetto: Indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione.....	365
Circolare n. 10/2018 del 28/05/2018 Oggetto: Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all'impiego di ponteggi, ai sensi dell'art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.....	366
LETTERE CIRCOLARI.....	369
Lettera circolare del 22/01/2010 prot. 25/III/0001401 Oggetto: rilascio di certificazioni sanitarie originariamente rilasciate da organi del servizio sanitario nazionale.....	369
Lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28. comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.....	369
Lettera circolare del 25/01/2011 prot. 15/SEGR/0001940 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione degli Orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106.....	371
Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/0003326 Oggetto: parere della commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, e s.m.i.....	373
Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328 Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.....	374
Lettera circolare del 19/05/2011 prot. 15/VI/0011398/MA001.A001 OGGETTO: LETTERA CIRCOLARE - Chiarimenti in merito alle modifiche all'articolo 38, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008, introdotte dal D. Lgs. n. 106/2009.....	388
Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148781 Oggetto: Aggiornamento Banca Dati del CPT di Torino.....	388
Lettera circolare del 30/06/2011 prot. 15/VI/00148771 Oggetto: Prime indicazioni esplicative in merito alle implicazioni del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (Registration Evaluation Authorisation Restriction of Chemicals REACH), del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (Classification Labelling Packaging - CLP) e del Regolamento (UE) n. 453/2010 (recante modifiche dell'Allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e concernente le disposizioni sulle schede di dati di sicurezza), nell'ambito della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (Titolo IX del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Capo I "Protezione da Agenti Chimici" e Capo II "Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni").....	395
Lettera circolare del 11/07/2011 prot. 15/VI /0015816/ MA001.A001 Oggetto: Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 DLgs. n. 81/08 - Chiarimenti sul sistema di controllo (comma 4 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) ed indicazioni per l'adozione del sistema disciplinare (comma 3 dell'articolo 30 del D. Lgs. 81/2008) per le Aziende che hanno adottato un modello organizzativo e di gestione definito conformemente alle Linee Guida UNI-INAIL (edizione 2001) o alle BS OHSAS 18001:2007 con Tabella di correlazione articolo 30 D.lgs. n. 81/2008 - Linee guida UNI INAIL - BS OHSAS 18001:2007 per l'identificazione delle "parti corrispondenti" di cui al comma 5 dell'articolo 30.....	400
Nota del 09/01/2012 prot. 37/0000337/MA007.001 Oggetto: Manifestazioni fieristiche - effetti del provvedimento di sospensione e della mancata revoca - art. 14, Dlgs n. 81/2008.....	404
Nota del 16/01/2012 prot. 37/0000619/MA007.A001 Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) - art. 44 bis, D,P.R. n. 445/2000 - non autocertificabilità.....	405
Nota del 09/05/2012 prot. 32/0010249/MA001.A001 Oggetto: Procedure tecniche da seguire nel caso di sollevamento persone con attrezzature non previste a tal fine.....	405

Nota del 31/01/2013 prot. 32/0002583/MA001.A001 Oggetto: decreto interministeriale sulle procedure standardizzate - chiarimenti inerenti al termine finale dell'esercizio della facoltà di autocertificare la valutazione dei rischi (articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.....	409
Nota del 27/06/2013 prot. 37/0011649/MA007.A001 Oggetto: Vigilanza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Applicazione dell'art. 2, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 177 del 14/09/2011.....	410
Nota del 02/07/2013 prot. 37/0012059/MA007.A001 Oggetto: Applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 306 comma 4-bis del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 così come modificato dal decreto-legge 28 giugno 2013 n.76.....	411
Nota del 27/11/2013 prot. 37/0020791/MA008.A001 Oggetto: Nozione di "trasferimento" ex art. 37, comma 4, lett. b), D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.....	411
Lettera circolare del 27/12/2013 prot. 22277 Oggetto: D.L. n. 145/2013 - lavoro "nero", sospensione dell'attività imprenditoriale, durata media dell'orario di lavoro, riposi giornalieri e settimanali - importi sanzionatori.....	412
Nota del 16/11/2015 prot. 19570 Oggetto: circolare n. 26/2015 – Sospensione attività imprenditoriale.....	412
Lettera circolare del 10/02/2016 prot. 2597 Oggetto: Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.....	413
Lettera circolare del 12/10/2017 prot. 3 Oggetto: Indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori.....	414
INTERPELLI.....	416
INTERPELLO N. 1/2012 del 15/11/2012 - Aziende con più unità produttive - unico servizio di prevenzione e protezione	416
INTERPELLO N. 2/2012 del 15/11/2012 - Formazione degli addetti al primo soccorso.....	417
INTERPELLO N. 3/2012 del 15/11/2012 - Requisiti del personale destinato ad eseguire lavori sotto tensione.....	417
INTERPELLO N. 4/2012 del 15/11/2012 - Designazione dei lavoratori addetti al servizio antincendio nelle aziende fino a 10 lavoratori.....	418
INTERPELLO N. 5/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato.....	418
INTERPELLO N. 6/2012 del 15/11/2012 - Disposizioni in materia di fumo passivo nei luoghi di lavoro.....	419
INTERPELLO N. 7/2012 del 15/11/2012 - Valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate.....	420
INTERPELLO N. 1/2013 del 02/05/2013 - Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenni.....	421
INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.....	422
INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell'articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008.....	423
INTERPELLO N. 4/2013 del 02/05/2013 - Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008).....	424
INTERPELLO N. 5/2013 del 02/05/2013 - Valutazione del rischio stress lavoro-correlato.....	424
INTERPELLO N. 6/2013 del 02/05/2013 - Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a "Stuntmen" e "addetto effetti speciali".....	425
INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008.....	427
INTERPELLO N. 8/2013 del 24/10/2013 - Art. 41, comma 2, visita medica preventiva.....	428
INTERPELLO N. 9/2013 del 24/10/2013 - Imprese familiari.....	429
INTERPELLO N. 10/2013 del 24/10/2013 - Formazione addetti emergenze.....	429
INTERPELLO N. 11/2013 del 24/10/2013 - Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011.....	430
INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie.....	430
INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio.....	431
INTERPELLO N. 14/2013 del 24/10/2013 - Limiti di utilizzo delle procedure standardizzate.....	432
INTERPELLO N. 15/2013 del 24/10/2013 - Applicazione Legge n. 3/2003 alle sigarette elettroniche.....	433
INTERPELLO N. 16/2013 del 20/12/2013 - Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 alle scaffalature metalliche.....	433
INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 - Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.....	435
INTERPELLO N. 18/2013 del 20/12/2013 - Obbligo di formazione, ai sensi dell'art. 37, dei lavoratori che svolgono funzioni di RSPP.....	436
INTERPELLO N. 1/2014 del 13/03/2014 - Quesiti sugli obblighi degli allievi degli istituti di istruzione ed universitari, sui criteri di identificazione del datore di lavoro nelle scuole cattoliche, sull'identificazione degli enti bilaterali e organismi paritetici, sull'obbligo di informazione e formazione nel caso di docente non dipendente chiamato d'urgenza.....	437
INTERPELLO N. 2/2014 del 13/03/2014 - Applicazione dell'art. 90, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008.....	438
INTERPELLO N. 3/2014 del 13/03/2014 - Documenti che l'impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al committente.....	439
INTERPELLO N. 4/2014 del 13/03/2014 - Applicazione dell'allegato IV, punti 1.11 e 1.12, del D.Lgs. n. 81/2008 per la	

categoria autoferrotanvieri	440
INTERPELLO N. 5/2014 del 13/03/2014 - Corretta interpretazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 ..	440
INTERPELLO N. 6/2014 del 13/03/2014 - Applicazione dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2008 per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco	441
INTERPELLO N. 7/2014 del 13/03/2014 - Individuazione dell'impresa affidataria nel caso di costituzione, a valle dell'aggiudicazione di un appalto, di società consortile per l'esecuzione dei lavori	442
INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014 - Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari ..	443
INTERPELLO N. 9/2014 del 13/03/2014 - Applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni....	444
INTERPELLO N. 10/2014 del 11/07/2014 - Definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012	444
INTERPELLO N. 11/2014 del 11/07/2014 - Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza	445
INTERPELLO N. 12/2014 del 11/07/2014 - Formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning.....	446
INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 - Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008	447
INTERPELLO N. 14/2014 del 11/07/2014 - Effettuazione della formazione mediante "strutture di diretta emanazione" ...	449
INTERPELLO N. 15/2014 del 11/07/2014 - Corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del D.Lgs. n. 81/2008	449
INTERPELLO N. 16/2014 del 06/10/2014 - Nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	450
INTERPELLO N. 17/2014 del 06/10/2014 - Il Rappresentante dei lavoratori di gruppo	451
INTERPELLO N. 18/2014 del 06/10/2014 - Visite mediche al di fuori degli orari di servizio	452
INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza.....	453
INTERPELLO N. 20/2014 del 06/10/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori.	453
INTERPELLO N. 21/2014 del 06/10/2014 - I criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	454
INTERPELLO N. 22/2014 del 06/10/2014 - Dotazione economica del servizio di prevenzione e protezione.....	455
INTERPELLO N. 23/2014 del 06/10/2014 - Interpretazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, del DPR 177.2011.	456
INTERPELLO N. 24/2014 del 04/11/2014 - Interpretazione dell'articolo 31, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 81.2008	457
INTERPELLO N. 25/2014 del 04/11/2014 - Costi di manutenzione degli apprestamenti.....	458
INTERPELLO N. 26/2014 del 31/12/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori	458
INTERPELLO N. 27/2014 del 31/12/2014 - Conflitto di interessi delle ASL nell'attività di "sorveglianza sanitaria" assegnate al medico competente.....	459
INTERPELLO N. 28/2014 del 31/12/2014 - Applicazione dell'art. 39, comma 4, D.Lgs. n. 81.2008.....	460
PRECISAZIONI ALL'INTERPELLO N. 20/2014 del 31/12/2014 - Elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle imprese con più di 15 lavoratori	460
INTERPELLO N. 1/2015 del 23/06/2015 - Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare	461
INTERPELLO N. 2/2015 del 24/06/2015 - Criteri di qualificazione del docente formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.....	461
INTERPELLO N. 3/2015 del 24/06/2015 - Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari.....	462
INTERPELLO N. 4/2015 del 24/06/2015 - Formazione e valutazione dei rischi per singole mansioni ricomprese tra le attività di una medesima figura professionale	463
INTERPELLO N. 5/2015 del 24/06/2015 - Interpretazione dell'art. 65 del d.lgs. n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati	464
INTERPELLO N. 6/2015 del 02/11/2015 - Corrispondenza tra codici Ateco e formazione RSPP	465
INTERPELLO N. 7/2015 del 02/11/2015 - Istituto della delega di funzioni di cui all'art. 16 del d.lgs. n. 81/2008	465
INTERPELLO N. 8/2015 del 02/11/2015 - Applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro in tema di sorveglianza sanitaria e di visita dei luoghi di lavoro da parte del medico competente	466
INTERPELLO N. 9/2015 del 02/11/2015 - Aggiornamento del formatore-docente ai sensi del decreto interministeriale 6 marzo 2013	467
INTERPELLO N. 10/2015 del 02/11/2015 - Applicazione del DPR 177/2011 - ambienti sospetti di inquinamento o confinati - al d.lgs. n. 272/1999	467

INTERPELLO N. 11/2015 del 29/12/2015 - Composizione commissione d'esame per abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore.....	468
INTERPELLO N. 12/2015 del 29/12/2015 - Attività di pesca subacquea professionale del corallo	469
INTERPELLO N. 13/2015 del 29/12/2015 - Esonero del Medico competente dalla partecipazione ai corsi di formazione per i lavoratori	470
INTERPELLO N. 14/2015 del 29/12/2015 - La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi	470
INTERPELLO N. 15/2015 del 29/12/2015 - La formazione del RSPP - validità di un aggiornamento tardivo	472
INTERPELLO N. 16/2015 del 29/12/2015 - I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi	472
INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016 - Assenza del DURC nei cantieri temporanei e mobili	473
INTERPELLO N. 2/2016 del 21/03/2016 - Pronto Soccorso in ambito ferroviario	475
INTERPELLO N. 3/2016 del 21/03/2016 - Applicazione dell'art. 28, comma 3-bis, ai POS.....	476
INTERPELLO N. 4/2016 del 21/03/2016 - Formazione specifica dei lavoratori	476
INTERPELLO N. 5/2016 del 12/05/2016 - Applicazione del d.lgs. n. 81.2008 agli studi associati degli infermieri	477
INTERPELLO N. 6/2016 del 12/05/2016 - Riposo giornaliero minimo da garantire al personale mobile e relativa valutazione dei rischi.....	478
INTERPELLO N. 7/2016 del 12/05/2016 - Attuazione degli obblighi previsti dall'art. 100, comma 6-bis, del d. lgs. n. 81.2008.....	479
INTERPELLO N. 8/2016 del 12/05/2016 - Obbligo della sorveglianza sanitaria nell'ipotesi di distacco del lavoratore	479
INTERPELLO N. 9/2016 del 12/05/2016 - Valutazione dei rischi da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro ubicati all'interno di siti contaminati	480
INTERPELLO N. 10/2016 del 12/05/2016 - Gestione dell'amianto negli edifici con riferimento alla Legge n. 257.1992 e al d.m. 06.09.1994.....	481
INTERPELLO N. 11/2016 del 25/10/2016 - La valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree.....	481
INTERPELLO N. 12/2016 del 25/10/2016 - Applicazione dell'art. 109 (recinzione di cantiere) del d.lgs. n. 81.2008 nel caso di cantieri stradali	482
INTERPELLO N. 13/2016 del 25/10/2016 - Possibilità di considerare come costo per la sicurezza la piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso	482
INTERPELLO N. 14/2016 del 25/10/2016 - Oneri visite mediche ai sensi dell'art. 41 del d.lgs. n. 81.2008	483
INTERPELLO N. 15/2016 del 25/10/2016 - Applicabilità della sorveglianza sanitaria ai medici di continuità assistenziale.....	483
INTERPELLO N. 16/2016 del 25/10/2016 - Presenza del RLS nelle società all'interno delle quali operino esclusivamente soci lavoratori.....	484
INTERPELLO N. 17/2016 del 25/10/2016 - Applicazione del DM 4 marzo 2013 anche per il personale addetto all'attività di soccorso stradale con carri attrezzati	485
INTERPELLO N. 18/2016 del 25/10/2016 - Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza ...	486
INTERPELLO N. 19/2016 del 25/10/2016 - Obbligo di designazione e relativa informazione e formazione degli addetti al primo soccorso	486
INTERPELLO N. 1/2017 del 13/12/2017 - Applicazione dell'art. 23 del D.Lgs. 81.08	487
INTERPELLO N. 2/2017 del 13/12/2017 - Necessità che l'informazione sia svolta in forma prioritaria ed esclusiva, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)	488
INTERPELLO N. 1/2018 del 14/02/2018 - Obblighi di cui all'art.18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro.....	488
INTERPELLO N. 2/2018 del 05/04/2018 - Interpretazione dell'articolo 39, comma 3, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni	490
INTERPELLO N. 3/2018 del 29/05/2018 - Pubblica sicurezza - Valutazione dei rischi e luogo di lavoro.....	491
INTERPELLO N. 4/2018 del 25/06/2018 - Salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro e nei tirocini formativi	492
INTERPELLO N. 5/2018 del 25/06/2018 - Dispositivo vigilante a bordo dei mezzi ferroviari	494
DECRETI COLLEGATI.....	495
AMBIENTI CONFINATI.....	495
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.....	495
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione	495

Art. 2 - Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati	495
Art. 3 - Procedure di sicurezza nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati	496
Art. 4 - Clausola di invarianza finanziaria	496
Circolare n. 42 del 2010 del 09/12/2010 Oggetto: Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazione di sostanze tossiche o nocive	497
Circolare n. 13 del 2011 del 19/04/2011 Oggetto: Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; lavori in ambienti sospetti di inquinamento. Iniziative relative agli appalti aventi ad oggetto attività manutentive e di pulizia che espongono i lavoratori al rischio di asfissia o di intossicazione dovuta ad esalazioni di sostanze tossiche o nocive	498
Nota del 09/05/2012 Prot. 32/0010248/MA001.A001 Oggetto: manuale illustrato per lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati ai sensi dell'art. 3 comma 3 del DPR 177/2011	498
INDICE	499
INTRODUZIONE	499
1. PUNTI FONDAMENTALI PER L'ELABORAZIONE DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA	500
1.1 Misure e precauzioni preliminari	500
1.2 Segnaletica	501
1.3 Esecuzione dei lavori	501
1.4 Informazione, formazione, addestramento e idoneità sanitaria per la mansione specifica	502
2. STORIA ILLUSTRATA	503
2.1 Qualificazione dell'impresa	503
2.2 Analisi dei rischi e procedura operativa	504
2.3 Individuazione del rappresentante del Datore di Lavoro Committente e informazione ai lavoratori dell'impresa appaltatrice	505
2.4 Rischio da sostanze pericolose o da carenza di ossigeno	506
2.5 Dispositivi di Protezione Individuale	508
2.6 Rischio incendio ed esplosione	510
2.7 Procedure di emergenza e salvataggio	512
ALLEGATO 1-a - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI IN CASO DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI AD IMPRESE APPALTATRICI O A LAVORATORI AUTONOMI	514
ALLEGATO 1-b - MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER L'INGRESSO IN AMBIENTI CONFINATI	515
ALLEGATO 2 - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI POSSIBILI FATTORI DI RISCHIO IN AMBIENTI CONFINATI	516
ALLEGATO 3 - ASPETTI TECNICI DA CONOSCERE/VALUTARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI	517
ALLEGATO 4 - ESEMPIO DI LISTA DI CONTROLLO	517
ALLEGATO 5 - PRINCIPALI RIFERIMENTI LEGISLATIVI RELATIVI AGLI AMBIENTI CONFINATI O SOSPETTI DI INQUINAMENTO	519
ALLEGATO 6 - SOSTANZE TOSSICHE E ASFISSIANTI E INCIDENTI TIPO	519
ALLEGATO 7 - Cartellonistica che si consiglia di apporre in ambienti confinati o sospetti di inquinamento	520
IMPIANTI ELETTRICI	521
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 2001, n.462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi	521
Capo I Disposizioni generali	521
Art. 1. Ambito di applicazione	521
Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche	521
Art. 2. Messa in esercizio e omologazione dell'impianto	521
Art. 3. Verifiche a campione	521
Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati	522
Capo III Impianti in luoghi con pericolo di esplosione	522
Art. 5. Messa in esercizio e omologazione	522
Art. 6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati	522
Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti	522
Art. 7. Verifiche straordinarie	522
Art. 8. Variazioni relative agli impianti	522
Capo V Disposizioni transitorie e finali	523
Art. 9. Abrogazioni	523
Art. 10. Entrata in vigore	523
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle	

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici	523
Art. 1. Ambito di applicazione	523
Art. 2. Definizioni relative agli impianti	523
Art. 3. Imprese abilitate	524
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali.....	524
Art. 5. Progettazione degli impianti	525
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti	525
Art. 7. Dichiarazione di conformità.....	526
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario	526
Art. 9. Certificato di agibilità	526
Art. 10. Manutenzione degli impianti.....	526
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.....	527
Art. 12. Contenuto del cartello informativo.....	527
Art. 13. Documentazione.....	527
Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica	527
Art. 15. Sanzioni.....	527
Allegato I DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE.....	528
Allegato II DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE	529
GESTIONE DELLE EMERGENZE.....	532
DECRETO MINISTERIALE 10 MARZO 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.....	532
Art. 1 - Oggetto - campo di applicazione	532
Art. 2 - Valutazione dei rischi di incendio.....	532
Art. 3 - Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio.....	532
Art. 4 - Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio	533
Art. 5 - Gestione dell'emergenza in caso di incendio.....	533
Art. 6 - Designazione degli addetti al servizio antincendio	533
Art. 7 - Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.....	533
Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali	533
Art. 9 - Entrata in vigore	533
ALLEGATO I - LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO NEI LUOGHI DI LAVORO.....	534
1.1 - GENERALITÀ	534
1.2 - DEFINIZIONI.....	534
1.3 - OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO.....	534
1.4 - CRITERI PER PROCEDERE ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO	534
1.5 - REDAZIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO.....	537
1.6 - REVISIONE DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO	537
ALLEGATO II - MISURE INTESE A RIDURRE LA PROBABILITÀ DI INSORGENZA DEGLI INCENDI	537
2.1 - GENERALITÀ	537
2.2 - CAUSE E PERICOLI DI INCENDIO PIÙ COMUNI	537
2.3 - DEPOSITO ED UTILIZZO DI MATERIALI INFIAMMABILI E FACILMENTE COMBUSTIBILI	538
2.4 - UTILIZZO DI FONTI DI CALORE.....	538
2.5 - IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE	538
2.6 - APPARECCHI INDIVIDUALI O PORTATILI DI RISCALDAMENTO	538
2.7 - PRESENZA DI FUMATORI.....	539
2.8 - LAVORI DI MANUTENZIONE E DI RISTRUTTURAZIONE.....	539
2.9 - RIFIUTI E SCARTI DI LAVORAZIONE COMBUSTIBILI	539
2.10 - AREE NON FREQUENTATE	539
2.11 - MANTENIMENTO DELLE MISURE ANTINCENDIO	539
ALLEGATO III - MISURE RELATIVE ALLE VIE DI USCITA IN CASO DI INCENDIO.....	540
3.1 - DEFINIZIONI.....	540
3.2 - OBIETTIVI.....	540
3.3 - CRITERI GENERALI DI SICUREZZA PER LE VIE DI USCITA	540
3.4 - SCELTA DELLA LUNGHEZZA DEI PERCORSI DI ESODO.....	541
3.5 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE USCITE DI PIANO	541

3.6 - NUMERO E LARGHEZZA DELLE SCALE	541
3.7 - MISURE DI SICUREZZA ALTERNATIVE	542
3.8 - MISURE PER LIMITARE LA PROPAGAZIONE DELL'INCENDIO NELLE VIE DI USCITA	542
3.9 - PORTE INSTALLATE LUNGO LE VIE DI USCITA	543
3.10 - SISTEMI DI APERTURA DELLE PORTE	543
3.11 - PORTE SCORREVOLI E PORTE GIREVOLI	543
3.12 - SEGNALETICA INDICANTE LE VIE DI USCITA.....	543
3.13 - ILLUMINAZIONE DELLE VIE DI USCITA	543
3.14 - DIVIETI DA OSSERVARE LUNGO LE VIE DI USCITA	543
ALLEGATO IV - MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO.....	544
4.1 - OBIETTIVO	544
4.2 - MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO.....	544
4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI O COMPLESSI	544
4.4 - PROCEDURE DI ALLARME.....	544
4.5 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO	545
4.6 - IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE COMPENSATIVE	545
ALLEGATO V - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI.....	545
5.1 - CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI.....	545
5.2 - ESTINTORI PORTATILI E CARRELLATI	545
5.3 - IMPIANTI FISSI DI SPEGNIMENTO MANUALI ED AUTOMATICI	546
5.4 - UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE DI SPEGNIMENTO	546
ALLEGATO VI - CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO	546
6.1 - GENERALITÀ	546
6.2 - DEFINIZIONI.....	546
6.3 - VIE DI USCITA	547
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ANTINCENDIO.....	547
ALLEGATO VII - INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANTINCENDIO	547
7.1 - GENERALITÀ	547
7.2 - INFORMAZIONE ANTINCENDIO	547
7.3 - FORMAZIONE ANTINCENDIO	548
7.4 - ESERCITAZIONI ANTINCENDIO	548
7.5 - INFORMAZIONE SCRITTA SULLE MISURE ANTINCENDIO	548
ALLEGATO VIII - PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO	548
8.1 - GENERALITÀ	548
8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA	548
8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO	549
ALLEGATO IX - CONTENUTI MINIMI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE, IN RELAZIONE AL LIVELLO DI RISCHIO DELL'ATTIVITÀ.....	549
9.1 - GENERALITÀ	549
9.2 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO.....	550
9.3 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO	550
9.4 - ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO BASSO	550
9.5 - CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE	550
ALLEGATO X - LUOGHI DI LAVORO OVE SI SVOLGONO ATTIVITÀ PREVISTE DALL'ARTICOLO 6, COMMA 3	551
DECRETO 15 luglio 2003, n. 388 Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.	552
Art. 1 - Classificazione delle aziende	552
Art. 2 - Organizzazione di pronto soccorso	553
Art. 3 - Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso	553
Art. 4 - Attrezzature minime per gli interventi di pronto soccorso.....	554
Art. 5 - Abrogazioni	554

Art. 6 - Entrata in vigore	554
Allegato 1 - CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO	554
Allegato 2 - CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE	554
Allegato 3 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A	555
Allegato 4 - OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B e C	556
TRASPORTO FERROVIARIO	558
LEGGE 26 aprile 1974, n. 191 - Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (G.U. 24 maggio 1974, n. 134)	558
Capo I - CAMPO DI APPLICAZIONE	558
Art. 1	558
Capo II - AMBIENTI DI LAVORO - LINEE FERROVIARIE	558
Art. 2 - Viabilità	558
Art. 3 - Difesa aperture	559
Art. 4 - Illuminazione	559
Art. 5 - Porte e portoni	559
Art. 6 - Vie di transito	559
Art. 7 - Piani inclinati	559
Art. 8 - Itinerari, sentieri, piazzole	559
Art. 9 - Passerelle	560
Art. 10 - Nicchie	560
Art. 11 - Depositi lungo la linea	561
Art. 12 - Ostacoli lungo la linea	561
Art. 13 - Circolazione	561
Art. 14 - Lavori in galleria	563
Art. 15 - Ponteggi metallici	563
Art. 16 - Lavori lungo la linea	563
Art. 17 - Indumenti segnaletici	563
Capo III - ROTABILI	563
Art. 18 - Impianti elettrici	563
Art. 19 - Temperature elevate	564
Art. 20 - Trasporto liquidi pericolosi	564
Art. 21 - Trasporto prodotti nocivi	564
Art. 22 - Impianti elettrici	564
Art. 23 - Impianti elettrici	564
Art. 24 - Circuiti elettrici	564
Art. 25 - Manutenzione rotabili	564
Art. 26 - Messa in moto accidentale	565
Art. 27 - Porte, scalette, scale	565
Capo IV - LINEE ELETTRICHE	565
Art. 28 - Costruzione linee di contatto	565
Art. 29 - Lavori in prossimità di linee elettriche	565
Art. 30 - Lampade ed utensili portatili	565
Capo V - DISPOSIZIONI FINALI	565
Art. 31 - Istruzioni	565
Art. 32 - Deroghe per i soccorritori	566
Art. 33 - Prevenzione incendi	566
Art. 34 - Commissione consultiva	566
Art. 35 - Vigilanza	566
Art. 36 - Verifiche e controlli	566
Art. 37 - Registro infortuni	566
Art. 38 - Statistiche e infortuni	566

Art. 39 - Termini	566
Art. 40 - Finanziamenti.....	566
Art. 41 - Termini	567
Art. 42 - Termini	567

SCHEMA RIASSUNTIVO DEI TITOLI

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI
PROTEZIONE INDIVIDUALE

TITOLO IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

TITOLO XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO V
SEGNALETICA DI SALUTE E
SICUREZZA SUL LAVORO

TITOLO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E
DI PROCEDURA PENALE

TITOLO I
PRINCIPI COMUNI

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI

TITOLO XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE
ESPLOSIVE

TITOLO VII
ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI

TITOLO X-BIS
PROTEZIONE DALLE FERITE DA
TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE
OSPEDALIERO E SANITARIO

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

TITOLO IX
SOSTANZE PERICOLOSE

TITOLO VIII
AGENTI FISICI

SCHEMA RIASSUNTIVO DEGLI ALLEGATI

<u>TITOLO I</u> PRINCIPI COMUNI	<u>CAPO II</u> SISTEMA ISTITUZIONALE	<u>ALLEGATO I</u> GRAVI VIOLAZIONI AI FINI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
	<u>CAPO III</u> GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	<u>ALLEGATO II</u> CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI (ART. 34)
	<u>SEZIONE III</u> SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	
	<u>CAPO III</u> GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO	<u>ALLEGATO 3A</u> CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO VISITA MEDICA PREVENTIVA VISITA MEDICA CONSERVAZIONE DELLA CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO CESSAZIONE DELL'INCARICO DEL MEDICO
<u>SEZIONE V</u> SORVEGLIANZA SANITARIA		<u>ALLEGATO 3B</u> INFORMAZIONI RELATIVE AI DATI AGGREGATI SANITARI E DI RISCHIO DEI LAVORATORI SOTTOPOSTI A SORVEGLIANZA SANITARIA
<u>TITOLO II</u> LUOGHI DI LAVORO	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO IV</u> REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO
<u>TITOLO III</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<u>CAPO I</u> USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO	<u>ALLEGATO V</u> REQUISITI DI SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO COSTRUITE IN ASSENZA DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE DI PRODOTTO, O MESSE A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI ANTECEDENTEMENTE ALLA DATA DELLA LORO EMANAZIONE
		<u>ALLEGATO VI</u> DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
	<u>CAPO II</u> USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	<u>ALLEGATO VII</u> VERIFICHE DI ATTREZZATURE
		<u>ALLEGATO VIII</u> DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
<u>CAPO III</u> IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE	<u>ALLEGATO IX</u> VALORI DELLE TENSIONI NOMINALI DI ESERCIZIO DELLE MACCHINE ED IMPIANTI ELETTRICI	

TITOLO IV CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	CAPO I MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI	<u>ALLEGATO X</u> ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 COMMA 1, LETTERA A)
		<u>ALLEGATO XI</u> ELENCO DEI LAVORI COMPORTANTI RISCHI PARTICOLARI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 100, COMMA 1
		<u>ALLEGATO XII</u> CONTENUTO DELLA NOTIFICA PRELIMINARE DI CUI ALL'ARTICOLO 99
		<u>ALLEGATO XIII</u> PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LA LOGISTICA DI CANTIERE PRESCRIZIONI PER I SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI NEI CANTIERI PRESCRIZIONI PER I POSTI DI LAVORO NEI CANTIERI
		<u>ALLEGATO XIV</u> CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
		<u>ALLEGATO XV</u> CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
		<u>ALLEGATO XVI</u> FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
		<u>ALLEGATO XVII</u> IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE
	CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA SEZIONE II DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	<u>ALLEGATO XVIII</u> VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI
		<u>ALLEGATO XIX</u> VERIFICHE DI SICUREZZA DEI PONTEGGI METALLICI FISSI
		<u>ALLEGATO XX</u> A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE (CONCERNENTI AD ESEMPIO: SCALE, PUNTELLI, PONTI SU RUOTE A TORRE E PONTEGGI)
		<u>ALLEGATO XXI</u> ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA
	CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA SEZIONE IV PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME	<u>ALLEGATO XVIII</u> VIABILITÀ NEI CANTIERI, PONTEGGI E TRASPORTO DEI MATERIALI <u>2. PONTEGGI</u>
	CAPO II NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA	<u>ALLEGATO XXI</u> ACCORDO STATO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME SUI CORSI DI FORMAZIONE PER LAVORATORI ADDETTI A LAVORI IN QUOTA

	<u>SEZIONE V</u> PONTEGGI FISSI	<u>ALLEGATO XXII</u> CONTENUTI MINIMI DEL P.I.M.U.S.
		<u>ALLEGATO XXIII</u> DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE
<u>TITOLO V</u> SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XXIV</u> PRESCRIZIONI GENERALI PER LA SEGNALETICA DI SICUREZZA
		<u>ALLEGATO XXV</u> PRESCRIZIONI GENERALI PER I CARTELLI SEGNALETICI
		<u>ALLEGATO XXVI</u> PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DEI CONTENITORI E DELLE TUBAZIONI
		<u>ALLEGATO XXVII</u> PRESCRIZIONI PER LA SEGNALETICA DESTINATA AD IDENTIFICARE E AD INDICARE L'UBICAZIONE DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
		<u>ALLEGATO XXVIII</u> PRESCRIZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI OSTACOLI E DI PUNTI DI PERICOLO E PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIE DI CIRCOLAZIONE
		<u>ALLEGATO XXIX</u> PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI
		<u>ALLEGATO XXX</u> PRESCRIZIONI PER I SEGNALI ACUSTICI
		<u>ALLEGATO XXXI</u> PRESCRIZIONI PER LA COMUNICAZIONE VERBALE
		<u>ALLEGATO XXXII</u> PRESCRIZIONI PER I SEGNALI GESTUALI
<u>TITOLO VI</u> MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XXXIII</u> MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
<u>TITOLO VII</u> ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI	<u>CAPO II</u> OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI	<u>ALLEGATO XXXIV</u> VIDEOTERMINALI
<u>TITOLO VIII</u> AGENTI FISICI	<u>CAPO II</u> PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO	<u>ALLEGATO XXXV</u> AGENTI FISICI
	<u>CAPO IV</u> PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI	<u>ALLEGATO XXXVI</u> CAMPI ELETTROMAGNETICI
	<u>CAPO V</u> PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI	<u>ALLEGATO XXXVII</u> RADIAZIONI OTTICHE

<u>TITOLO IX</u> SOSTANZE PERICOLOSE	<u>CAPO I</u> PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI	<u>ALLEGATO XXXVIII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
		<u>ALLEGATO XXXIX</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE BIOLOGICI OBBLIGATORI E PROCEDURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
		<u>ALLEGATO XL</u> SOSTANZE PERICOLOSE - DIVIETI
		<u>ALLEGATO XLI</u> SOSTANZE PERICOLOSE - METODICHE STANDARDIZZATE DI MISURAZIONE DEGLI AGENTI
	<u>CAPO II</u> PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI	<u>ALLEGATO XLII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - ELENCO DI SOSTANZE, MISCELE E PROCESSI
	<u>SEZIONE I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XLIII</u> SOSTANZE PERICOLOSE - VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
<u>TITOLO X</u> ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XLIV</u> AGENTI BIOLOGICI - ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
	<u>CAPO II</u> OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO	<u>ALLEGATO XLV</u> AGENTI BIOLOGICI - SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
		<u>ALLEGATO XLVI</u> AGENTI BIOLOGICI - ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
		<u>ALLEGATO XLVII</u> AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO
		<u>ALLEGATO XLVIII</u> AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
<u>TITOLO X- BIS</u> PROTEZIONE DALLE FERITE DA TAGLIO E DA PUNTA NEL SETTORE OSPEDALIERO E SANITARIO		
<u>TITOLO XI</u> PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE	<u>CAPO I</u> DISPOSIZIONI GENERALI	<u>ALLEGATO XLIX</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE - RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE
		<u>ALLEGATO L</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE
		<u>ALLEGATO LI</u> ATMOSFERE ESPLOSIVE - SEGNALE DI AVVERTIMENTO PER INDICARE LE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE

Il Presidente della Repubblica;

Visti gli articoli 76^(N), 87^(N) e 117^(N) della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Vista la Legge 3 agosto 2007, n. 123^(N), recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, **ed in particolare l'articolo 1, comma 6, che prevede la possibilità di emanare disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore;**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547^(N), recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n.164^(N), recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303^(N), recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277^(N), recante: attuazione delle Direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della Legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626^(N), recante: attuazione delle Direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758^(N), recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493^(N), recante attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494^(N), recante attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231^(N), recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300^(N);

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004^(N), sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187^(N), recante attuazione della Direttiva 2002/44/CE^(N) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006^(N), concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la Legge Comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13^(N) recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257^(N), recante attuazione della Direttiva 2004/40/CE^(N) sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2009;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottata nella riunione del 29 aprile 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2009;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarietà sociale, dell'università e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche europee, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'economia e delle finanze;

[Note alle premesse](#)

Emana il seguente decreto legislativo:

TITOLO I - PRINCIPI COMUNI

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123^(N), per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al [presente comma](#) nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all'articolo 117^(N) della Costituzione e agli statuti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117^(N), quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 16, comma 3, della Legge 4 febbraio 2005, n. 11^(N), le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e Province autonome, si applicano, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117^(N), terzo comma, della Costituzione.

3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196^(N).

[Note all'Art. 1](#)

Articolo 2 - Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) **«lavoratore»**: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549^(N), e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196^(N), e di cui a specifiche disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468^(N), e successive modificazioni;
- b) **«datore di lavoro»**: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165^(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;
- c) **«azienda»**: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
- d) **«dirigente»**: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;
- e) **«preposto»**: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
- f) **«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»**: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

- g) «*addetto al servizio di prevenzione e protezione*»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#), facente parte del servizio di cui alla [lettera l\)](#);
- h) «*medico competente*»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'[articolo 38](#), che collabora, secondo quanto previsto all'[articolo 29, comma 1](#), con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- i) «*rappresentante dei lavoratori per la sicurezza*»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l) «*servizio di prevenzione e protezione dai rischi*»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- m) «*sorveglianza sanitaria*»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- n) «*prevenzione*»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
- o) «*salute*»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità;
- p) «*sistema di promozione della salute e sicurezza*»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
- q) «*valutazione dei rischi*»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
- r) «*pericolo*»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «*rischio*»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
- t) «*unità produttiva*»: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
- u) «*norma tecnica*»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
- v) «*buone prassi*»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all'[articolo 51](#), validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'[articolo 6](#), previa istruttoria tecnica dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
- z) «*linee guida*»: atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;
- aa) «*formazione*»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
- bb) «*informazione*»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
- cc) «*addestramento*»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
- dd) «*modello di organizzazione e di gestione*»: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231^(N), idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del Codice penale^(N), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
- ee) «*organismi paritetici*»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l'assistenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla Legge o dai Contratti collettivi di riferimento;
- ff) «*responsabilità sociale delle imprese*»: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.

CIRCOLARI

[Circolare n. 13/2012 del 05/06/2012 Oggetto: Nozione organismi paritetici nel settore edile - soggetti legittimati all'attività formativa](#)

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 4/2018 del 25/06/2018 - Salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro e nei tirocini formativi](#)

[Note all'Art. 2:](#)

[Richiami all'Art. 2:](#)

[- Art. 9, co. 2, lett. b\)](#) - [Art. 9, co. 2, lett. i\)](#) - [Art. 9, co. 2, lett. l\)](#) - [Art. 9, co. 6, lett. o\)](#) - [Art. 11, co. 5](#) - [Art. 32, co. 5-bis](#) - [Art. 37, co. 14-bis](#) - [Art. 51, co. 1](#) - [Art. 206, co. 4](#) - [Art. 299, co. 1](#)

Articolo 3 - Campo di applicazione

1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di Protezione Civile, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, *degli uffici all'estero di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18*, e dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni del presente decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive *particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative ivi comprese quelle per la tutela della salute e sicurezza del personale nel corso di operazioni ed attività condotte dalla Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, nonché dalle altre Forze di polizia e dal Corpo dei Vigili del fuoco, nonché dal Dipartimento della protezione civile fuori dal territorio nazionale, individuate entro e non oltre ventiquattro¹ mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo con decreti emanati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400^(N)*, dai Ministri competenti di concerto con i *Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché, relativamente agli schemi di Decreti di interesse delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, gli organismi a livello nazionale rappresentativi del personale militare; analogamente si provvede per quanto riguarda gli archivi, le biblioteche e i musei solo nel caso siano sottoposti a particolari vincoli di tutela dei beni artistici storici e culturali. Con *Decreti, da emanare entro cinquantacinque mesi² dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2³, della Legge 23 agosto 1988, n. 400^(N)*, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede a dettare le disposizioni necessarie a consentire il coordinamento con la disciplina recata dal presente decreto della normativa relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271^(N), in ambito portuale, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272^(N), e per il settore delle navi da pesca, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298^(N), e l'armonizzazione delle disposizioni tecniche di cui ai titoli dal II al XII del medesimo decreto con la disciplina in tema di trasporto ferroviario contenuta [nella Legge 26 aprile 1974, n. 191^{\(N\)}](#), e relativi Decreti di attuazione.
3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al [comma 2](#), sono fatte salve le disposizioni attuative dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626^(N), nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271^(N), al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272^(N), al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 298, e le disposizioni tecniche del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547^(N), e del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164^(N), richiamate dalla [Legge 26 aprile 1974, n. 191^{\(N\)}](#), e dai relativi Decreti di attuazione. Gli schemi dei decreti di cui al citato [comma 2](#) del presente articolo sono trasmessi alle camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere entro trenta giorni dalla data di assegnazione.⁴
- 3-bis. *Nei riguardi delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco, le disposizioni del presente decreto legislativo sono*

¹ Ai sensi dell'articolo 8 comma 12 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni con la Legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010 "Al fine di adottare le opportune misure organizzative, ... omissis ... il termine di applicazione delle disposizioni di cui ... omissis ... all'articolo 3, comma 2, primo periodo, del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi". Tale disposizione entra in vigore il 31/07/2010.

² termine così modificato dall'art. 1 comma 01 della Legge 12 luglio 2012 n. 101, di conversione del D.L. 12 maggio 2012 n. 57, pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012. [termine già modificato: 1) dall'art. 2 comma 51 della Legge 26 febbraio 2011 n. 10, di conversione del D.L. 29 dicembre 2010 n. 225, pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011; 2) dall'art. 6 comma 9-ter della Legge 25/2010, pubblicata sul S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 28 Febbraio 2010]

³ Frase così modificata dall'art. 32, comma 2-ter del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 14

⁴ Comma così modificato dall'art. 1 comma 1 del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2012, come modificato dalla Legge di conversione 12 luglio 2012 n. 101 pubblicata sulla G.U. n. 162 del 13 luglio 2012;

applicate tenendo conto delle particolari modalità di svolgimento delle rispettive attività, individuate entro il 31 dicembre 2010⁵ con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Dipartimento della protezione civile e il Ministero dell'interno, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

4. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati, fermo restando quanto previsto dai [commi successivi](#) del [presente articolo](#).

5. *Comma abrogato dall'art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015).*⁶

6. Nell'ipotesi di distacco del lavoratore di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l'obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. Per il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165^(N), che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorità nazionali, gli obblighi di cui al presente decreto sono a carico del datore di lavoro designato dall'amministrazione, organo o autorità ospitante.

7. Nei confronti dei lavoratori a progetto di cui agli articoli 61, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, e dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile^(N), le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ove la prestazione lavorativa si svolge nei luoghi di lavoro del committente.

8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.⁷

9. *Fermo restando quanto previsto dalla legge 18 dicembre 1973, n. 877, ai lavoratori a domicilio ed ai lavoratori che rientrano nel campo di applicazione del contratto collettivo dei proprietari di fabbricati trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli [articoli 36](#) e [37](#).* Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al [Titolo III](#).

10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70^(N), e di cui all'Accordo-Quadro Europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al [Titolo VII](#), indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al [Titolo III](#). I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le Direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.

11. Nei confronti dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222^(N) del Codice civile si applicano le disposizioni di cui

⁵ *Ai sensi della tabella richiamata dall'art. 1 comma 1 del D.L. n. 225/2010, convertito con la Legge 26 febbraio 2011 n. 10 pubblicata sul S.O. n. 53 alla G.U. n. 47 del 26 febbraio 2011, il termine di scadenza è prorogato al 31 marzo 2011.*

⁶ **Commento personale:** per comodità si riportano:

- il comma 1 dell'art. 33 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Forma del contratto di somministrazione": *Il contratto di somministrazione di lavoro è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: ... omissis ... c) l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;*
- il comma 4 dell'art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante "Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà": *"Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti."*

⁷ *Comma così modificato dall'art. 20 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015)*

agli [articoli 21](#) e [26](#).

12. Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis^(N) del Codice civile, *dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti* e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 21](#).

*12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266^(N), dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che svolgono attività di volontariato in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e delle associazioni religiose, dei volontari accolti nell'ambito dei programmi internazionali di educazione non formale, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 21](#) del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al [primo periodo](#). Ove uno dei soggetti di cui al [primo periodo](#) svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.*⁸

13. In considerazione della specificità dell'attività esercitata dalle imprese medie e piccole operanti nel settore agricolo, il *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali⁹, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, e limitatamente alle imprese che impiegano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate lavorative e per un numero complessivo di lavoratori compatibile con gli ordinamenti culturali aziendali, provvede ad emanare disposizioni per semplificare gli adempimenti relativi all'informazione, formazione e sorveglianza sanitaria previsti dal presente decreto, sentite le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative del settore sul piano nazionale. I contratti collettivi stipulati dalle predette organizzazioni definiscono specifiche modalità di attuazione delle previsioni del presente decreto legislativo concernenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nel caso le imprese utilizzino esclusivamente la tipologia di lavoratori stagionali di cui al [precedente periodo](#).

*13-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro di cui all'[articolo 6](#) del presente decreto e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro e fermi restando gli obblighi di cui agli [articoli 36](#) e [37](#) del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione, anche ai fini dell'inserimento di tale documentazione nel libretto formativo del cittadino, che dimostra l'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative regolamentate dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento.*¹⁰

*13-ter. Con un ulteriore decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei livelli generali di tutela di cui alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.*¹¹

⁸ Comma da ultimo modificato dall'art. 20 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015), già modificato dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

⁹ **Commento personale all'art. 3 comma 13:** la frase "di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole, alimentari e forestali" andrebbe sostituita con "di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali"

¹⁰ Comma inserito dall'art. 35 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

¹¹ Comma inserito dall'art. 35 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

- [Art. 3, co. 12-bis](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 837,62 a 4.467,30 euro [[Art. 55, co. 5, lett. a](#)]

DECRETI ATTUATIVI

[Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.](#)

[Decreto interministeriale 13 aprile 2011 - Disposizioni in attuazione dell'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.](#)

[Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2011, n. 231 - Regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile.](#)

[Decreto interministeriale 16 febbraio 2012, n. 51 - Regolamento recante disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.](#)

[Decreto interministeriale 27 marzo 2013 - Semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo](#)

[Decreto interministeriale 18 novembre 2014, n. 201 - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.](#)

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 12/2013 del 24/10/2013 - Obbligatorietà del DVR, sicurezza pareti vetrate e spogliatoi ed armadi per il vestiario per le strutture penitenziarie](#)

[INTERPELLO N. 13/2013 del 24/10/2013 - Lavoro a domicilio](#)

[INTERPELLO N. 8/2014 del 13/03/2014 - Obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari](#)

[INTERPELLO N. 11/2014 del 11/07/2014 - Applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza](#)

[INTERPELLO N. 3/2018 del 29/05/2018 - Pubblica sicurezza - Valutazione dei rischi e luogo di lavoro](#)

[Note all'Art. 3](#)

[Richiami all'Art. 3:](#)

- [Art. 18, co. 1](#) - [Art. 19, co. 1](#) - [Art. 36, co. 3](#) - [Art. 199, co. 1](#) - [Art. 206, co. 4](#) - [Art. 304, co. 1](#) - [ALL. XXXIV](#)

Articolo 4 - Computo dei lavoratori

1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto legislativo fa discendere particolari obblighi non sono computati:

- a) i collaboratori familiari di cui all'articolo 230-bis^(N) del Codice civile;
- b) i soggetti beneficiari delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento;
- c) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali;
- d) i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368^(N), in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
- e) i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio ai sensi degli articoli 70, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, nonché prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi dell'articolo 74^(N) del medesimo decreto.
- f) i lavoratori di cui alla Legge 18 dicembre 1973, n. 877^(N), ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore di lavoro committente;
- g) i volontari, come definiti dalla Legge 11 agosto 1991, n. 266^(N), i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile e i volontari che effettuano il servizio civile;
- h) i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
- i) i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222^(N) del Codice civile, fatto salvo quanto previsto dalla successiva [lettera f\)](#);
- l) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, primo comma, n. 3, del Codice di procedura civile, nonché i lavoratori a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, ove la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del committente.

l-bis) i lavoratori in prova

2. I lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20, e seguenti, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276^(N), e successive modificazioni, e i lavoratori assunti a tempo parziale ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61^(N), e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.

3. Fatto salvo quanto previsto dal [comma 4](#), nell'ambito delle attività stagionali definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525^(N) e successive modificazioni, nonché di quelle individuate dai contratti

collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, il personale in forza si computa a prescindere dalla durata del contratto e dall'orario di lavoro effettuato.

4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria..

INTERPELLI

INTERPELLO N. 4/2018 del 25/06/2018 - Salute e sicurezza nell'alternanza scuola-lavoro e nei tirocini formativi

Note all'Art. 4

TITOLO IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

CAPO I - MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 88 - Campo di applicazione

1. Il [presente capo](#) contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'[articolo 89, comma 1, lettera a\)](#).
2. Le disposizioni del [presente capo](#) non si applicano:
 - a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
 - b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
 - c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all'arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni;
 - d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
 - e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
 - f) ai lavori svolti in mare;
 - g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile;
 - g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'[ALLEGATO X](#)⁸⁴
 - g-ter) alle attività di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'[ALLEGATO X](#).

2-bis. Le disposizioni di cui al [presente Titolo](#) si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che deve essere adottato entro il 31 dicembre 2013.⁸⁵

DECRETI ATTUATIVI

[Decreto interministeriale 22 luglio 2014 "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività"](#)

CIRCOLARI

[Circolare n. 35/2014 del 24/12/2014 - Istruzioni operative tecnico-organizzative per l'allestimento e la gestione delle opere temporanee e delle attrezzature da impiegare nella produzione e realizzazione di spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di manifestazioni fieristiche, alla luce del Decreto Interministeriale 22 luglio 2014.](#)

Articolo 89 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al [presente capo](#) si intendono per:
 - a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'[ALLEGATO X](#).
 - b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
 - c) *responsabile dei lavori*: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
 - d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
 - e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 91](#);
 - f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato

⁸⁴ Lettera da ultimo modificata dall'art. 16 della legge 29/07/2015 n. 115, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014" (G.U. n.178 del 03/08/2015, entrata in vigore il 18/08/2015), già modificata dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

⁸⁵ Comma inserito dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63);

coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 92](#), che non può essere il datore di lavoro delle imprese *affidatarie ed* esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. *Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;*

- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'[articolo 17 comma 1, lettera a\)](#), i cui contenuti sono riportati nell'[ALLEGATO XV](#);
- i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. *Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;*
- i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali;*
- l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento *ai lavori da realizzare.*

CIRCOLARI

- [Circolare n. 16/2012 del 04/07/2012- Oggetto: lavoratori autonomi - attività in cantiere - indicazioni operative per il personale ispettivo.](#)

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008](#)

[INTERPELLO N. 16/2013 del 20/12/2013 – Applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 alle scaffalature metalliche](#)

[INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 – Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i\), del D.Lgs. n. 81/2008](#)

[INTERPELLO N. 3/2016 del 21/03/2016 - Applicazione dell'art. 28, comma 3-bis, ai POS](#)

[Note all'Art. 89](#)

[Richiami all'Art. 89:](#)

[- Art. 88, co. 1 - Art. 96, co. 1, lett. g\) - Art. 104-bis, co. 1 - ALL. X - ALL. XV, punto 1.1.1, lett. l\)](#)

Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#), in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.

1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al [comma 1](#) avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, prende in considerazione i documenti di cui [all'articolo 91, comma 1, lettere a\) e b\)](#).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#).

5. La disposizione di cui al [comma 4](#) si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#), ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica *alle imprese affidatarie*, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 98](#), i soggetti designati in attuazione dei [commi 3 e 4](#).

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa o ad un lavoratore autonomo:

- a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'[ALLEGATO XVII](#). Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[allegato XI](#), il requisito di cui al [periodo che precede](#) si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva⁸⁶, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'[ALLEGATO XVII](#);
- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'[ALLEGATO XI](#), il requisito di cui al [periodo che precede](#) si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'[articolo 99](#), il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-bis, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle [lettere a\) e b\)](#).

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. La disposizione di cui al [comma 3](#) non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.⁸⁷

Sanzioni Penali	<p>Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 90, co. 3, 4, 5: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 157, co. 1, lett. a)] • Art. 90, co. 9, lett. a): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]
Sanzioni Amministrative	<p>Sanzioni per i committenti o i responsabili dei lavori</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 90 co. 7 e 9, lett. c): sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro [Art. 157, co. 1, lett. c)]

CIRCOLARI

[Circolare n. 30 del 2009 del 29/10/2009 - Oggetto: applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, comma 11, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni.](#)

[Circolare n. 12/2012 del 01/06/2012 - Oggetto: Documento Unico di Regolarità Contributiva \(DURC\) - art. 14 comma 6 bis, D.L. n. 5/2012 conv. da L. n. 35/2012 - DURC e autocertificazione](#)

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 7/2013 del 02/05/2013 - Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008](#)

[INTERPELLO N. 13/2014 del 11/07/2014 - Impresa affidataria articolo 89, comma 1, lettera i\), del D.Lgs. n. 81/2008](#)

[INTERPELLO N. 1/2016 del 21/03/2016 - Assenza del DURC nei cantieri temporanei e mobili](#)

Richiami all'Art. 90:

- [Art. 92, co. 2](#) - [Art. 99, co. 1, lett. a\)](#)

Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

⁸⁶ Si riporta l'art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

⁸⁷ Comma così modificato dall'art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L

- a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100, comma 1](#), i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'[ALLEGATO XV](#);
- b) predispone un fascicolo *adattato alle caratteristiche dell'opera*⁸⁸, i cui contenuti sono definiti all'[ALLEGATO XVI](#), contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380^(N).
- b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'[articolo 90, comma 1](#)*⁸⁹

2. Il fascicolo di cui al [comma 1, lettera b\)](#), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

2-bis. Fatta salva l'idoneità tecnico-professionale in relazione al piano operativo di sicurezza redatto dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Quando il coordinatore per la progettazione intenda procedere alla bonifica preventiva del sito nel quale è collocato il cantiere, il committente provvede a incaricare un'impresa specializzata, in possesso dei requisiti di cui all'[articolo 104, comma 4-bis](#). L'attività di bonifica preventiva e sistematica è svolta sulla base di un parere vincolante dell'autorità militare competente per territorio in merito alle specifiche regole tecniche da osservare in considerazione della collocazione geografica e della tipologia dei terreni interessati, nonché mediante misure di sorveglianza dei competenti organismi del Ministero della difesa, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute.⁹⁰

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il coordinatore per la progettazione

- [Art. 91, co. 1](#): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 158, co. 1](#)]

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 14/2015 del 29/12/2015 - La valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi](#)

[Note all'Art. 91](#)

Richiami all'Art. 91:

- [Art. 89, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 90, co. 2](#) - [Art. 90, co. 10](#) - [Art. 92, co. 1, lett. b\)](#) - [Art. 92, co. 2](#) - [Art. 93, co. 2](#) - [Art. 104-bis, co. 1](#)

Articolo 92 - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

- a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#), ove previsto, e il fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli [articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1](#), e alle prescrizioni del piano di cui all'[articolo 100](#), ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti;
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

⁸⁸ Si riporta l'[art 90 comma 10](#): In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

⁸⁹ Comma così modificato dall'art. 39 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - G.U. n. 161 del 14/07/2009 - Suppl. Ordinario n. 110/L

⁹⁰ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. b), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la [nota all'art. 28 comma 1](#).

2. Nei casi di cui all'[articolo 90, comma 5](#), il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al [comma 1](#), redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'[articolo 91, comma 1, lettere a\) e b\)](#), fermo restando quanto previsto al [secondo periodo della medesima lettera b\)](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione

- [Art. 92, co. 1, lett. a\), b\), c\), e\), f\), e 2](#): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 158, co. 2, lett. a\)](#)]
- [Art. 92, co. 1, lett. d\)](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 158, co. 2, lett. b\)](#)]

Richiami all'Art. 92:

- [Art. 14, co. 1](#) - [Art. 89, co. 1, lett. f\)](#) - [Art. 90, co. 11](#) - [Art. 93, co. 2](#) - [ALL. XV, punto 2.2.2, lett. g\)](#)

Articolo 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione *dei lavori*, non esonera il *committente* o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli [91, comma 1](#), e [92, comma 1, lettere a\), b\), c\) d\) ed e\)](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori

- [Art. 93, co. 2](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 157, co. 1, lett. b\)](#)]

Articolo 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i lavoratori autonomi

- [Art. 94](#): arresto fino a un mese o ammenda da 335,05 a 893,46 euro [[Art. 160, co. 1, lett. b\)](#)]

Richiami all'Art. 94:

- [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#)

Articolo 95 - Misure generali di tutela

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'[articolo 15](#) e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico *degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro* degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il *coordinamento* tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

Richiami all'Art. 95:

- [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 97, co. 3, lett. a\)](#)

Articolo 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'[ALLEGATO XIII⁹¹](#);
- predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro

⁹¹ Si riporta l'[art. 159 comma 3](#): La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'[allegato XIII](#), nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri", [punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6](#), e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i [punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8](#), è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal [comma 2, lettera c\)](#). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

- e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#)⁹².

1-bis. La previsione di cui al [comma 1, lettera g\)](#), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'[articolo 26](#).

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#), nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'[articolo 17 comma 1, lettera a\)](#), all'[articolo 26, commi 1, lettera b\)](#), [2, 3](#), e [5](#), e all'[articolo 29, comma 3](#).

Sanzioni Penali	<p>Sanzioni per i datori di lavoro</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 96, co. 1, lett. g): <ul style="list-style-type: none"> - arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 159, co. 1] - se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI: arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.233,65 a 8.934,59 euro [Art. 159, co. 1] - se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV: ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro [Art. 159, co. 1]
	<p>Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 96, co. 1, lett. a), b), c), d), e) ed f): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)] - Vedere nota a piè pagina

LETTERE CIRCOLARI

[Lettera circolare del 10/02/2011 prot. 15/SEGR/003328 - Oggetto: lettera circolare in ordine alla approvazione della Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere.](#)

[Lettera circolare del 10/02/2016 prot. 2597 - Oggetto: Redazione del POS per la mera fornitura di calcestruzzo.](#)

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 3/2015 del 24/06/2015 - Applicazione dell'art. 96 del d.lgs. n. 81/2008 alle imprese familiari](#)

Richiami all'Art. 96:

- [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 97, co. 2](#) - [Art. 97, co. 3, lett. a\)](#)

Articolo 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.

2. Gli obblighi derivanti dall'[articolo 26](#), fatte salve le disposizioni di cui all'[articolo 96, comma 2](#), sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'[ALLEGATO XVII](#).

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli [articoli 95 e 96](#);
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al [punto 4 dell'allegato XV](#) siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.

3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al [presente articolo](#), il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.

Sanzioni Penali	<p>Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti</p> <ul style="list-style-type: none"> • Art. 97, co. 1: arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)] • Art. 97, co. 3 e 3-ter: arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]
-----------------	--

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 7/2016 del 12/05/2016 - Attuazione degli obblighi previsti dall'art. 100, comma 6-bis, del d. lgs. n. 81.2008](#)

Richiami all'Art. 96:

- [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 100, co. 6-bis](#)

Articolo 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di

⁹² *Commento personale all'art. 96 c.1 lett. g): la mancata redazione del Piano Operativo di Sicurezza potrebbe, altresì, sanzionare il datore di lavoro con l'arresto da quattro a otto mesi per le attività disciplinate dal presente Titolo caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta dei lavori non sia inferiore a 200 uomini-giorno [[Art. 55 co. 2 lett. c\)](#)]*

uno dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella G.U. n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8,9,10,4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

2. I soggetti di cui al [comma 1](#), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'[allegato XIV](#), sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al [comma 2](#) devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'[ALLEGATO XIV](#). L'[allegato XIV](#) è aggiornato con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I corsi di cui all'[allegato XIV](#), solo per il modulo giuridico (28 ore), e i corsi di aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall'[allegato 1](#) dell'Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'[articolo 37, comma 2](#).⁹³

4. L'attestato di cui al [comma 2](#) non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'[ALLEGATO XIV](#), o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'[allegato XIV](#). L'attestato di cui al [comma 2](#) non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26.

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al [comma 2](#) sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al [comma 2](#), da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 2/2013 del 02/05/2013 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori](#)

[INTERPELLO N. 17/2013 del 20/12/2013 – Corsi di aggiornamento del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori](#)

[INTERPELLO N. 18/2016 del 25/10/2016 - Svolgimento dei corsi RSPP e ASPP in modalità di formazione a distanza](#)

[INTERPELLO N. 19/2014 del 06/10/2014 - Aggiornamento professionale dei coordinatori per la sicurezza](#)

Richiami all'Art. 98:

- [Art. 90, co. 4](#) - [Art. 90, co. 6](#) - [Art. 90, co. 8](#)

Articolo 99 - Notifica preliminare⁹⁴

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'[ALLEGATO XII](#), nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'[articolo 90, comma 3](#);

⁹³ Comma così modificato dall'art. 20, comma 1, lett. o), d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 recante "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183" (G.U. n. 221 del 23/09/2015 - S.O. n. 53, in vigore dal 24/09/2015)

⁹⁴ Si riporta l'art 90 comma 10: In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla [lettera a\)](#) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'[articolo 51](#) possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

Richiami all'Art. 99:

- [Art. 90, co. 9, lett. c\)](#) - [Art. 90, co. 10](#) - [ALL. XII](#)

Articolo 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento⁹⁵

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'[ALLEGATO XI](#), con specifico riferimento ai rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri interessati da attività di scavo⁹⁶, nonché la stima dei costi di cui al [punto 4 dell'ALLEGATO XV](#). Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'[ALLEGATO XV](#).

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al [comma 1](#) e nel piano operativo di sicurezza.

4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del [presente articolo](#) non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.

6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'[articolo 97 comma 3-bis](#) e [3-ter](#). Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'[articolo 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo](#)

Sanzioni Penali	Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori • Art. 100, co. 6-bis : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [Art. 157, co. 1, lett. b)]
	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 100, co. 3 : arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [Art. 159, co. 2, lett. a)]
	Sanzioni per i lavoratori autonomi • Art. 100, co. 3 : arresto fino a tre mesi o ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro [Art. 160, co. 1, lett. a)]
Sanzioni Amministrative	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 100, co. 4 : sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro [Art. 159, co. 2, lett. d)]

INTERPELLI

⁹⁵ Si riporta l'[art 90 comma 10](#): In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) o del fascicolo di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'[articolo 99](#), quando prevista oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

⁹⁶ Comma così modificato dall'[art. 1, comma 1, lett. c\)](#), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la [nota all'art. 28 comma 1](#)

[INTERPELLO N. 3/2013 del 02/05/2013 - Applicazione dell'articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008](#)

[INTERPELLO N. 7/2016 del 12/05/2016 - Attuazione degli obblighi previsti dall'art. 100, comma 6-bis, del d. lgs. n. 81.2008](#)

Richiami all'Art. 100:

- [Art. 90, co. 10](#) - [Art. 91, co. 1, lett. a\)](#) - [Art. 92, co. 1, lett. a\)](#) - [Art. 92, co. 1, lett. b\)](#) - [Art. 92, co. 1, lett. e\)](#) - [Art. 96, co. 2](#) - [Art. 102, co. 1](#) - [Art. 104-bis, co. 1](#) - [ALL. XI](#) - [ALL. XV, punto 1.1.1, lett. h\)](#) - [ALL. XV, punto 1.1.1, lett. m\)](#)

Articolo 101 - Obblighi di trasmissione

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al [comma 1](#) alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

Sanzioni Amministrative

Sanzioni per i committenti o per i responsabili dei lavori

• [Art. 101, co. 1, primo periodo](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro [[Art. 157, co. 1, lett. c\)](#)]

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

• [Art. 101, co. 2, 3](#): sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro [[Art. 159, co. 2, lett. d\)](#)]

Articolo 102 - Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#) e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

Richiami all'Art. 102:

- [Art. 104, co. 1](#) - [ALL. XV, punto 2.2.2, lett. f\)](#)

Articolo 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora (abrogato)

Articolo abrogato dall'art. 68 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106

Articolo 104 - Modalità attuative di particolari obblighi

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'[articolo 102](#) costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'[articolo 35](#), salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'[articolo 41](#), la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 37](#), i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'[articolo 18, comma 1, lettera b\)](#).

4-bis. È considerata impresa specializzata, ai sensi del [comma 2-bis dell'articolo 91](#), l'impresa in possesso di adeguata capacità tecnico-economica, che impiega idonee attrezzature e personale dotato di brevetti per l'espletamento delle attività relative alla bonifica sistematica e che risulta iscritta in un apposito albo istituito presso il Ministero della difesa. L'idoneità dell'impresa è verificata all'atto dell'iscrizione nell'albo e, successivamente, a scadenze biennali.⁹⁷

⁹⁷ Comma inserito dall'art. 1, comma 1, lett. d), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Si riporta il comma 2 della Legge 1 ottobre 2012, n. 177: "L'albo di cui al [comma 4-bis dell'articolo 104](#) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto, sulla base di una proposta formulata da una commissione di cinque esperti designati dai medesimi Ministri della difesa, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri per l'accertamento dell'idoneità delle imprese ai fini dell'iscrizione al medesimo albo, nonché per le successive verifiche biennali. Ai componenti della commissione di esperti di cui al periodo precedente non è corrisposto alcun emolumento,

Articolo 104-bis - Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili⁹⁸

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#), del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100, comma 1](#), e del fascicolo dell'opera di cui all'[articolo 91, comma 1, lettera b\)](#), fermi restando i relativi obblighi.

DECRETI ATTUATIVI

[DECRETO INTERMINISTERIALE 9 settembre 2014: Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza \(POS\), del piano di sicurezza e di coordinamento \(PSC\) e del fascicolo dell'opera \(FO\) nonché del piano di sicurezza sostitutivo \(PSS\)](#)

Richiami al Titolo IV, Capo I:

- [Art. 88, co. 1](#) - [Art. 88, co. 2](#) - [Art. 89, co. 1](#) - [ALL. XV, punto 2.1.2, lett. h\)](#) - [ALL. XV, punto 4.1.1](#) - [ALL. XV, punto 4.1.2](#)

indennità o rimborso di spese." Vedasi anche la [nota all'art. 28 comma 1](#).

⁹⁸ Articolo inserito dall'art. 32 del decreto-legge 21/06/2013, n. 69 recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" (G.U. n.144 del 21/6/2013 - S.O. n. 50) convertito con modificazioni dalla Legge 9/08/2013, n. 98 (G.U. n. 194 del 20/08/2013 - S.O. n. 63). Ai sensi dell'art. 32 comma 2 del predetto D.L. il decreto di cui all'art. [104-bis](#) sarà adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso;

CAPO II - NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE

Articolo 105 - Attività soggette

1. Le norme del [presente capo](#) si applicano alle attività che, da chiunque esercitate e alle quali siano addetti lavoratori subordinati o autonomi, concernono la esecuzione dei lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee e gli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche, di bonifica, sistemazione forestale e di sterro. Costituiscono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. Le norme del [presente capo](#) si applicano ai lavori in quota di cui al [presente capo](#) e ad in ogni altra attività lavorativa.

Articolo 106 - Attività escluse

1. Le disposizioni del [presente capo](#), ad esclusione delle sole disposizioni relative ai lavori in quota, non si applicano:

- ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
- alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato;
- ai lavori svolti in mare.

Articolo 107 - Definizioni

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al [presente capo](#) si intende per *lavoro in quota*: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 108 - Viabilità nei cantieri

1. Fermo restando quanto previsto al [punto 1 dell'allegato XVIII](#), durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 108](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 109 - Recinzione del cantiere

1. Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 109, co. 1](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 12/2016 del 25/10/2016 - Applicazione dell'art. 109 \(recinzione di cantiere\) del d.lgs. n. 81.2008 nel caso di cantieri stradali](#)

Articolo 110 - Luoghi di transito

1. Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l'adozione di misure o cautele adeguate.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 110, co. 1](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 111 - Obblighi del datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota

1. Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:

- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro conformanti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni

prevedibili e ad una circolazione priva di rischi.

2. Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell'impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire l'evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.

3. Il datore di lavoro dispone affinché sia utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui l'uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare.

4. Il datore di lavoro dispone affinché siano impiegati sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi alle quali il lavoratore è direttamente sostenuto, soltanto in circostanze in cui, a seguito della valutazione dei rischi, risulta che il lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza e l'impiego di un'altra attrezzatura di lavoro considerata più sicura non è giustificato a causa della breve durata di impiego e delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare. Lo stesso datore di lavoro prevede l'impiego di un sedile munito di appositi accessori in funzione dell'esito della valutazione dei rischi ed, in particolare, della durata dei lavori e dei vincoli di carattere ergonomico.

5. Il datore di lavoro, in relazione al tipo di attrezzature di lavoro adottate in base ai [commi precedenti](#), individua le misure atte a minimizzare i rischi per i lavoratori, insiti nelle attrezzature in questione, prevedendo, ove necessario, l'installazione di dispositivi di protezione contro le cadute. I predetti dispositivi devono presentare una configurazione ed una resistenza tali da evitare o da arrestare le cadute da luoghi di lavoro in quota e da prevenire, per quanto possibile, eventuali lesioni dei lavoratori. I dispositivi di protezione collettiva contro le cadute possono presentare interruzioni soltanto nei punti in cui sono presenti scale a pioli o a gradini.

6. Il datore di lavoro nel caso in cui l'esecuzione di un lavoro di natura particolare richiede l'eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, adotta misure di sicurezza equivalenti ed efficaci. Il lavoro è eseguito previa adozione di tali misure. Una volta terminato definitivamente o temporaneamente detto lavoro di natura particolare, i dispositivi di protezione collettiva contro le cadute devono essere ripristinati.

7. Il datore di lavoro effettua i lavori temporanei in quota soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori.

8. Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori addetti ai *cantieri temporanei e mobili e ai lavori in quota*.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 111, co. 1, lett. a\)](#) e [6](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]
- [Art. 111, co. 1, lett. b\)](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [7](#) e [8](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

LETTERE CIRCOLARI

Lettera circolare del 13/02/2015 - Oggetto: *Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall'alto – Chiarimenti*

Richiami all'Art. 111:

- [Art. 115, co. 1](#) - [Art. 116, co. 1, lett. f\)](#)

Articolo 112 - Idoneità delle opere provvisionali

1. Le opere provvisionali devono essere allestite con buon materiale ed a regola d'arte, proporzionate ed idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per la intera durata del lavoro.

2. Prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei ai sensi dell'[ALLEGATO XIX](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 112](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 113 - Scale

1. Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.

2. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona

verso l'esterno. La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da questi più di cm 60. I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono applicati o alla quale la scala è fissata. Quando l'applicazione della gabbia alle scale costituisca intralcio all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.

3. Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso. Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi. Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri deve essere applicato anche un tirante intermedio. E' vietato l'uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di:

- a) dispositivi antisdrucchiolevoli alle estremità inferiori dei due montanti;
- b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucchiolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.

4. Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di sicurezza indicate nelle [lettere a\) e b\)](#) del [comma 3](#). Le scale a mano usate per l'accesso ai vari piani dei ponteggi e delle impalcature non devono essere poste l'una in prosecuzione dell'altra. Le scale che servono a collegare stabilmente due ponti, quando sono sistemate verso la parte esterna del ponte, devono essere provviste sul lato esterno di un corrimano parapetto.

5. Quando l'uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.

6. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l'impiego e secondo i seguenti criteri:

- a) le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
- b) le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
- c) lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- d) le scale a pioli usate per l'accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono una presa sicura;
- e) le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
- f) le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.

7. Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non deve precludere una presa sicura.

8. Per l'uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o simili), oltre quanto prescritto nel [comma 3](#), si devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
- b) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
- c) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
- d) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.

9. Le scale doppie non devono superare l'altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.

10. È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai [commi 3, 8 e 9](#) per le scale portatili conformi all'[ALLEGATO XX](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 113](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 114 - Protezione dei posti di lavoro

1. Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali.

2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la

permanenza ed il transito sotto i carichi.

3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 114, co. 1](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]
- [Art. 114, co. 2 e 3](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 115 - Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto

1. Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva come previsto all'[articolo 111, comma 1, lettera a\)](#), è necessario che i lavoratori utilizzino idonei sistemi di protezione *idonei per l'uso specifico* composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente, *conformi alle norme tecniche*, quali i seguenti:

- assorbitori di energia;
- connettori;
- dispositivo di ancoraggio;
- cordini;
- dispositivi retrattili;
- guide o linee vita flessibili;
- guide o linee vita rigide;
- imbracature.

2. *Comma abrogato dall'art. 115 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*

3. Il sistema di protezione deve essere assicurato, direttamente o mediante connettore lungo una guida o linea vita, a parti stabili delle opere fisse o provvisorie.

4. Nei lavori su pali il lavoratore deve essere munito di ramponi o mezzi equivalenti e di idoneo dispositivo anticaduta.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 115](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

CIRCOLARI

[Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 -Indirizzi operativi per la redazione di specifiche procedure per la scalata, l'accesso, lo spostamento, il posizionamento, nonché per il recupero del lavoratore non più autosufficiente: prevenzione del rischio di caduta dall'alto nelle attività non configurabili come lavori sotto tensione su elettrodotti aerei](#)

Articolo 116 - Obblighi dei datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi

1. Il datore di lavoro impiega sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi in conformità ai seguenti requisiti:

- sistema comprendente almeno due funi ancorate separatamente, una per l'accesso, la discesa e il sostegno, detta fune di lavoro. e l'altra con funzione di dispositivo ausiliario, detta fune di sicurezza. È ammesso l'uso di una fune in circostanze eccezionali in cui l'uso di una seconda fune rende il lavoro più pericoloso e se sono adottate misure adeguate per garantire la sicurezza;
- lavoratori dotati di un'adeguata imbracatura di sostegno collegata alla fune di sicurezza;
- fune di lavoro munita di meccanismi sicuri di ascesa e discesa e dotata di un sistema autobloccante volto a evitare la caduta nel caso in cui l'utilizzatore perda il controllo dei propri movimenti. La fune di sicurezza deve essere munita di un dispositivo mobile contro le cadute che segue gli spostamenti del lavoratore;
- attrezzi ed altri accessori utilizzati dai lavoratori, agganciati alla loro imbracatura di sostegno o al sedile o ad altro strumento idoneo;
- lavori programmati e sorvegliati in modo adeguato, anche al fine di poter immediatamente soccorrere il lavoratore in caso di necessità. Il programma dei lavori definisce un piano di emergenza, le tipologie operative, i dispositivi di protezione individuale, le tecniche e le procedure operative, gli ancoraggi, il posizionamento degli operatori, i metodi di accesso, le squadre di lavoro e gli attrezzi di lavoro;
- il programma di lavoro deve essere disponibile presso i luoghi di lavoro ai fini della verifica da parte dell'organo di vigilanza competente per territorio di compatibilità ai criteri di cui all'[articolo 111, commi 1 e 2](#).

2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori interessati una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste, in particolare in materia di procedure di salvataggio.

3. La formazione di cui al [comma 2](#) ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) l'apprendimento delle tecniche operative e dell'uso dei dispositivi necessari;
- b) l'addestramento specifico sia su strutture naturali, sia su manufatti;
- c) l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione;
- d) gli elementi di primo soccorso;
- e) i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione;
- f) le procedure di salvataggio.

4. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'[ALLEGATO XXI](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 116](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

CIRCOLARI

[Circolare n. 23/2016 del 22/07/2016 - Oggetto: Istruzioni per l'esecuzione in sicurezza di lavori su alberi con funi.](#)

Richiami all'Art. 116:

- [ALL. XXI, parte III](#) - [ALL. XXI, parte III, punto 3, lett. b\)](#) - [ALL. XXI, parte IV](#)

Articolo 117 - Lavori in prossimità di parti attive

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'[articolo 83](#), quando occorre effettuare lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti precauzioni:

- a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata dei lavori;
- b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l'avvicinamento alle parti attive;
- c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni altra attrezzatura a distanza di sicurezza.

2. La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti e *comunque la distanza di sicurezza non deve essere inferiore ai limiti di cui all'[allegato IX](#) o a quelli risultanti dall'applicazione delle pertinenti norme tecniche.*

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 117](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Richiami all'Art. 117:

- [ALL. XXII, punto 7.6](#)

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI

Articolo 118 - Splatemento e sbancamento

1. Nei lavori di splatemento o sbancamento, *se previsto l'accesso di lavoratori*, le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete.

2. Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno.

3. Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

4. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo.

5. Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 118](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Articolo 119 - Pozzi, scavi e cunicoli

1. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
 2. Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.
 3. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporre idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
 4. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
 5. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori.
 6. Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all'asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
 7. Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all'esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
- 7-bis. Il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al [punto 3.4. dell'Allegato XVIII](#).

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 119](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 120 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi

1. E' vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 120](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 121 - Presenza di gas negli scavi

1. Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
2. Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all'interno ed essere in grado di sollevare prontamente all'esterno il lavoratore colpito dai gas.
3. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempreché sia assicurata una efficace e continua aerazione.
4. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
5. Nei casi previsti dal [commi 2, 3 e 4](#), i lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 121](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

DECRETI COLLEGATI

[Decreto del Presidente della Repubblica - 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g\), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.](#)

SEZIONE IV - PONTEGGI IN LEGNAME E ALTRE OPERE PROVVISORIALI**Articolo 122 - Ponteggi ed opere provvisoriali**

1. Nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisoriali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose conformemente ai [punti 2, 3.1, 3.2 e 3.3 dell'ALLEGATO XVIII](#).

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 122](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Articolo 123 - Montaggio e smontaggio delle opere provvisoriali

1. Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisoriali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 123](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Articolo 124 - Deposito di materiali sulle impalcature

1. Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
2. Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio; lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le manovre necessarie per l'andamento del lavoro.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 124](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Sanzioni per i lavoratori autonomi

- [Art. 124](#): arresto fino a un mese o ammenda da 223,36 a 670,09 euro [[Art. 160, co. 1, lett. c\)](#)]

Articolo 125 - Disposizione dei montanti

1. I montanti devono essere costituiti con elementi accoppiati, i cui punti di sovrapposizione devono risultare sfalsati di almeno un metro; devono altresì essere verticali o leggermente inclinati verso la costruzione.
2. Per le impalcature fino ad 8 metri di altezza sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di altezza superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti possono essere ad elementi singoli.
3. Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento in senso verticale ed orizzontale.
4. L'altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l'ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull'ultimo impalcato.
5. La distanza tra due montanti consecutivi non deve essere superiore a m 3,60; può essere consentita una maggiore distanza quando ciò sia richiesto da evidenti motivi di esercizio del cantiere, purché, in tale caso, la sicurezza del ponteggio risulti da un progetto redatto da un ingegnere o architetto corredato dai relativi calcoli di stabilità.
6. Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 125, co. 1, 2, 3](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 125, co. 4, 5, 6](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 125:

- [Art. 138, co. 5, lett. a\)](#)**Articolo 126 - Parapetti**

1. Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un'altezza maggiore di 2 metri, devono essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 126](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Richiami all'Art. 126:

- [Art. 138, co. 5, lett. b\)](#) - [Art. 138, co. 5, lett. c\)](#) - [ALL. XVIII, punto 2.1.5.1](#)**Articolo 127 - Ponti a sbalzo**

1. Nei casi in cui particolari esigenze non permettono l'impiego di ponti normali, possono essere consentiti ponti a sbalzo purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 127](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

Richiami all'Art. 127:

- [ALL. XVIII, punto 2.1.6.1](#)**Articolo 128 - Sottoponti**

1. Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.

2. La costruzione del sottoponte può essere omessa per i ponti sospesi, *per le torri di carico*, per i ponti a sbalzo e quando vengano eseguiti lavori di manutenzione e di riparazione di durata non superiore a cinque giorni.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 128, co. 1](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Articolo 129 - Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio

1. Nella esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali, deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente larghezza utile di almeno m 1,20.

2. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o della trave perimetrale, non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato più di 40 centimetri per l'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sotto ponte può servire l'impalcato o ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante.

3. In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con la segregazione dell'area sottostante.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 129, co. 1](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 129, co. 2, 3](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 130 - Andatoie e passerelle

1. Le andatoie devono avere larghezza non minore di m 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori e di m 1,20, se destinate al trasporto di materiali. La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.

2. Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 130, co. 1, 2](#) arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI

Articolo 131 - Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego

1. La costruzione e l'impiego dei ponteggi realizzati con elementi portanti prefabbricati, metallici o non, sono disciplinati dalle norme della [presente sezione](#).
2. Per ciascun tipo di ponteggio, il fabbricante chiede al *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego, corredando la domanda di una relazione nella quale devono essere specificati gli elementi di cui all'[articolo seguente](#).
3. Il *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, in aggiunta all'autorizzazione di cui al [comma 2](#) attesta, a richiesta e a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato anche alle Norme UNI EN 12810 e UNI EN 12811 o per i giunti alla Norma UNI EN 74.
4. Possono essere autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi aventi interesse qualsiasi tra i montanti della stessa fila a condizione che i risultati adeguatamente verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme di buona tecnica.
5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per verificare l'adeguatezza del ponteggio all'evoluzione del progresso tecnico.
6. Chiunque intende impiegare ponteggi deve farsi rilasciare dal fabbricante copia della autorizzazione di cui al [comma 2](#) e delle istruzioni e schemi elencati al [comma 1, lettere d\), e\), f\) e g\)](#) dell'[articolo 132](#).
7. Il *Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali* si avvale anche dell'ISPESL per il controllo delle caratteristiche tecniche dei ponteggi dichiarate dal titolare dell'autorizzazione, attraverso controlli a campione presso le sedi di produzione.

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 131 comma 6](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

CIRCOLARI

[Circolare n. 29 del 2010 del 27/08/201 - Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.](#)

Richiami all'Art. 131:

- [Art. 132, co. 1](#) - [Art. 133, co. 3](#) - [Art. 134, co. 1](#) - [ALL. XVIII, punto 2.2.1.1](#)

Articolo 132 - Relazione tecnica

1. La relazione di cui all'[articolo 131](#) deve contenere:
 - a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
 - b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
 - c) indicazione delle prove di carico, a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
 - d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;
 - e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
 - f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
 - g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Richiami all'Art. 132:

- [Art. 131, co. 2](#) - [Art. 131, co. 6](#)

Articolo 133 - Progetto

1. I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) [calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;](#)

b) **disegno esecutivo.**

2. Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

3. Copia dell'autorizzazione ministeriale di cui all'[articolo 131](#) e copia del progetto e dei disegni esecutivi devono essere tenute ed esibite, a richiesta degli organi di vigilanza, nei cantieri in cui vengono usati i ponteggi e le opere provvisorie di cui al [comma 1](#).

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 133](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

CIRCOLARI

[Circolare n. 29 del 2010 del 27/08/2010 - Oggetto: Capo II, Titolo IV, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. - Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota.](#)

Richiami all'Art. 133:

- [ALL. XVIII, punto 3.1.3](#)

Articolo 134 - Documentazione

1. Nei cantieri in cui vengono usati ponteggi deve essere tenuta ed esibita, a richiesta degli organi di vigilanza, copia della documentazione di cui al [comma 6 dell'articolo 131](#) e copia del piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in caso di lavori in quota, i cui contenuti sono riportati nell'[ALLEGATO XXII](#) del [presente Titolo](#).

2. Le eventuali modifiche al ponteggio, che devono essere subito riportate sul disegno, devono restare nell'ambito dello schema-tipo che ha giustificato l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 134](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 135 - Marchio del fabbricante

1. Gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a rilievo o ad incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il marchio del fabbricante.

Articolo 136 - Montaggio e smontaggio

1. Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione delle condizioni di sicurezza realizzate attraverso l'adozione degli specifici sistemi utilizzati nella particolare realizzazione e in ciascuna fase di lavoro prevista. Tale piano può assumere la forma di un piano di applicazione generalizzata integrato da istruzioni e progetti particolareggiati per gli schemi speciali costituenti il ponteggio, ed è messo a disposizione del preposto addetto alla sorveglianza e dei lavoratori interessati.

2. Nel serraggio di più aste concorrenti in un nodo i giunti devono essere collocati strettamente l'uno vicino all'altro.

3. Per ogni piano di ponte devono essere applicati due correnti, di cui uno può fare parte del parapetto.

4. Il datore di lavoro assicura che:

- lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
- i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
- il ponteggio è stabile;
- lettera soppressa dall'art. 80 del D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106*
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un'esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
- il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante l'uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi verticali di protezione collettiva contro le cadute.

5. Il datore di lavoro provvede ad evidenziare le parti di ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione, mediante segnaletica di avvertimento di pericolo generico e delimitandole con elementi materiali che impediscono l'accesso alla zona di pericolo, ai sensi del [Titolo V](#).

6. Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione

adeguata e mirata alle operazioni previste.

7. La formazione di cui al [comma 6](#) ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

- a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
- b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
- c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
- d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
- e) le condizioni di carico ammissibile;
- f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

8. I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell'[ALLEGATO XXI](#).

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 136, co. 1, 2, 3, 4, 5, 6](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 136, co. 7, 8](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 16/2015 del 29/12/2015 - I requisiti di formazione del preposto alla sorveglianza dei ponteggi](#)

Richiami all'Art. 136:

- [ALL. XXI, parte II](#)

Articolo 137 - Manutenzione e revisione

1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l'eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti.

2. I vari elementi metallici devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione.

Sanzioni
i Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti⁹⁹

- [Art. 137](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 138 - Norme particolari

1. Le tavole che costituiscono l'impalcato devono essere fissate in modo che non possano scivolare sui traversi metallici.

2. E' consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a 20 centimetri.

3. E' fatto divieto di gettare dall'alto gli elementi del ponteggio.

4. E' fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.

5. Per i ponteggi di cui alla [presente sezione](#) valgono, in quanto applicabili, le disposizioni relative ai ponteggi in legno. Sono ammesse deroghe:

- a) alla disposizione di cui all'[articolo 125, comma 4](#), a condizione che l'altezza dei montanti superi di almeno 1 metro l'ultimo impalcato;
- b) alla disposizione di cui all'[articolo 126, comma 1](#), a condizione che l'altezza del parapetto sia non inferiore a 95 cm rispetto al piano di calpestio;
- c) alla disposizione di cui all'[articolo 126, comma 1](#), a condizione che l'altezza del fermapiEDE sia non inferiore a 15 cm rispetto al piano di calpestio;
- d) *lettera soppressa dall'art. 82 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106*

Sanzioni
Penali

Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

- [Art. 138, co. 1, 2, 3, 4](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Sanzioni per i lavoratori autonomi

- [Art. 138, co. 3, 4](#): arresto fino a un mese o ammenda da 223,36 a 670,09 euro [[Art. 160, co. 1, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 138:

- [ALL. XIX, punto 2](#)

⁹⁹ **Commento personale:** la sanzione più corretta per la violazione del comma 1 sembra essere a carico del preposto, prevista dall'[art. 19, comma 1, lett. f\)](#) per non avere segnalato tempestivamente al datore di lavoro le deficienze delle attrezzature di lavoro, con particolare riferimento ai controlli sui ponteggi previsto dal citato comma.

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI**Articolo 139 - Ponti su cavalletti**

1. I ponti su cavalletti non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi. *I ponti su cavalletti devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel [punto 2.2.2. dell'Allegato XVIII](#).*

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 139](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 140 - Ponti su ruote a torre

1. I ponti su ruote devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati.

2. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente.

3. *Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l'esecuzione dei lavori in quota.*

4. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all'[ALLEGATO XXIII](#).

5. La verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino.

6. I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 140, co. 1, 2, 4, 5 e 6](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]
- [Art. 140, co. 3](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE**Articolo 141 - Strutture speciali**

1. Durante la costruzione o il consolidamento di cornicioni di gronda e di opere sporgenti dai muri, devono essere adottate precauzioni per impedirne la caduta, ponendo armature provvisorie atte a sostenerle fino a che la stabilità dell'opera sia completamente assicurata.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 141](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 142 - Costruzioni di archi, volte e simili

1. Le armature provvisorie per la esecuzione di manufatti, quali archi, volte, architravi, piattabande, solai, scale e di qualsiasi altra opera sporgente dal muro, in cemento armato o in muratura di ogni genere, devono essere costruite in modo da assicurare, in ogni fase del lavoro, la necessaria solidità e con modalità tali da consentire, a getto o costruzione ultimata, il loro progressivo abbassamento e disarmo.

2. Le armature provvisorie per grandi opere, come centine per ponti ad arco, per coperture ad ampia luce e simili, che non rientrino negli schemi di uso corrente, devono essere eseguite su progetto redatto da un ingegnere o architetto, corredato dai relativi calcoli di stabilità.

3. I disegni esecutivi, firmati dal progettista di cui al [comma precedente](#), devono essere esibiti sul posto di lavoro a richiesta degli organi di vigilanza.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 142](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Richiami all'Art. 142:

- [Art. 143, co. 1](#) - [Art. 145, co. 1](#)

Articolo 143 - Posa delle armature e delle centine

1. Prima della posa delle armature e delle centine di sostegno delle opere di cui all'[articolo precedente](#), è fatto obbligo di assicurarsi della resistenza del terreno o delle strutture sulle quali esse debbono poggiare, in modo da prevenire cedimenti delle armature stesse o delle strutture sottostanti, con particolare riguardo a possibili degradazioni per presenza d'acqua.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 143](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 144 - Resistenza delle armature

1. Le armature devono sopportare con sicurezza, oltre il peso delle strutture, anche quello delle persone e dei sovraccarichi eventuali, nonché le sollecitazioni dinamiche che possano dar luogo a vibrazioni durante l'esecuzione dei lavori e quelle prodotte dalla spinta del vento e dell'acqua.

2. Il carico gravante al piede dei puntelli di sostegno deve essere opportunamente distribuito.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 144](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 145 - Disarmo delle armature

1. Il disarmo delle armature provvisorie di cui al [comma 2 dell'articolo 142](#) deve essere effettuato con cautela dai lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che il direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione.

2. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei.

3. Nel disarmo delle armature delle opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 145, co. 1, 2](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]
- [Art. 145, co. 3](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 146 - Difesa delle aperture

1. Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

2. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.

3. Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 146](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 147 - Scale in muratura

1. Lungo le rampe ed i pianerottoli delle scale fisse in costruzione, fino alla posa in opera delle ringhiere, devono essere tenuti parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti.

2. Il vano-scala deve essere coperto con una robusta impalcatura posta all'altezza del pavimento del primo piano a difesa delle persone transitanti al piano terreno contro la caduta dei materiali.

3. Sulle rampe delle scale in costruzione ancora mancanti di gradini, qualora non siano sbarrate per impedirvi il transito, devono essere fissati intavolati larghi almeno 60 centimetri, sui quali devono essere applicati trasversalmente listelli di legno posti a distanza non superiore a 40 centimetri.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 147, co. 1](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 147, co. 2 e 3](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 148 - Lavori speciali

1. Prima di procedere alla esecuzione di lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l'obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego.

2. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure, sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi di protezione individuale anticaduta.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 148](#): arresto fino a sei mesi o ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro [[Art. 159, co. 2, lett. a\)](#)]

Articolo 149 - Paratoie e cassoni

1. Paratoie e cassoni devono essere:

- ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
- provvisi dall'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la diretta sorveglianza di un preposto.

3. Il datore di lavoro assicura che le paratoie e i cassoni vengano ispezionati ad intervalli regolari.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 149](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

SEZIONE VIII - DEMOLIZIONI**Articolo 150 - Rafforzamento delle strutture**

1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire.

2. In relazione al risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si verifichino crolli intempestivi.

Sanzioni
Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 150](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 151 - Ordine delle demolizioni

1. I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle eventuali adiacenti.

2. La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.

Sanzioni
i Penali**Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti**

- [Art. 151, co. 1](#): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [[Art. 159, co. 2, lett. b\)](#)]
- [Art. 151, co. 2](#): arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [[Art. 159, co. 2, lett. c\)](#)]

Articolo 152 - Misure di sicurezza

1. La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall'opera in demolizione.

2. E' vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.

3. Gli obblighi di cui ai [commi 1](#) e [2](#) non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore ai due metri.

Sanzioni Penali	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 152, co. 1, e 2 : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [Art. 159, co. 2, lett. b)]
	Sanzioni per i lavoratori autonomi • Art. 152, co. 2 : arresto fino a un mese o ammenda da 223,36 a 670,09 euro [Art. 160, co. 1, lett. c)]

Articolo 153 - Convogliamento del materiale di demolizione

1. Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall'alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
2. I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
3. L'imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo che non possano cadervi accidentalmente persone.
4. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.
5. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali di risulta.

Sanzioni Penali	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 153 : arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

Articolo 154 - Sbarramento della zona di demolizione

1. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi sbarramenti.
2. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

Sanzioni Penali	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 154 : arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro [Art. 159, co. 2, lett. b)]

Articolo 155 - Demolizione per rovesciamento

1. Salvo l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante rovesciamento per trazione o per spinta.
2. La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di altre parti.
3. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata.
4. Il rovesciamento per spinta può essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
5. Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori addetti.

Sanzioni Penali	Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti • Art. 155 : arresto sino a due mesi o ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro [Art. 159, co. 2, lett. c)]

Articolo 156 - Verifiche

1. Il *Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali*, sentita la Commissione consultiva permanente, può stabilire l'obbligo di sottoporre a verifiche ponteggi e attrezzature per costruzioni, stabilendo le modalità e l'organo tecnico incaricato.

Richiami al Titolo IV, Capo II:

- [Art. 105, co. 1](#) - [Art. 106, co. 1](#) - [Art. 107, co. 1](#)

CAPO III - SANZIONI

Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell'[articolo 90, commi 3, 4 e 5](#);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'[articolo 90, comma 9, lettera a\)](#), [93, comma 2](#), e [100, comma 6-bis](#);
- c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione degli [articoli 90, commi 7 e 9, lettera c\)](#), [101, comma 1, primo periodo](#).

Articolo 158 - Sanzioni per i coordinatori

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell'[articolo 91, comma 1](#).

2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell'[articolo 92, comma 1, lettere a\), b\), c\), e\) ed f\)](#), e [2](#);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione dell'[articolo 92, comma 1, lettera d\)](#).

Articolo 159 - Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione dell'[articolo 96, comma 1, lettera g\)](#); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.233,65 a 8.934,59 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'[allegato XI](#); si applica la pena dell'ammenda da 2.233,65 a 4.467,30 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'[allegato XV](#).

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.792,06 a 7.147,67 euro per la violazione degli [articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lettera a\)](#), e [6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148](#);
- b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.116,82 a 5.360,76 euro per la violazione degli [articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154](#);
- c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 558,41 a 2.233,65 euro per la violazione degli [articoli 96, comma 1, lettere a\), b\), c\), d\), e\) ed f\)](#), e [97, commi 3 e 3-ter](#), nonché per la violazione delle disposizioni del [Capo II del presente Titolo](#) non altrimenti sanzionate;
- d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 558,41 a 2.010,28 euro per la violazione degli [articoli 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3](#).

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'[allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienico-assistenziali a disposizione dei lavoratori nei cantieri"](#), [punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6](#), e nella parte relativa alle ["Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri"](#) per i [punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8](#), è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal [comma 2, lettera c\)](#). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.

Articolo 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi

1. I lavoratori autonomi sono puniti:

- a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 446,73 a 1.786,92 euro per la violazione dell'[articolo 100, comma 3](#);
- b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 335,05 a 893,46 euro per la violazione dell'[articolo 94](#);
- c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 223,36 a 670,09 euro per la violazione degli [articoli 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2](#).

Richiami al Titolo IV:

- [Art. 55, co. 2, lett. c\)](#) - [Art. 292, co. 1](#) - [ALL. XIV](#)

ALLEGATO XV

CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

1. DISPOSIZIONI GENERALI

1.1. - Definizioni e termini di efficacia

1.1.1. Ai fini del presente ALLEGATO si intendono per:

- a) *scelte progettuali ed organizzative*: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;
- b) *procedure*: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
- c) *apprestamenti*: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
- d) *attrezzatura di lavoro*: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
- e) *misure preventive e protettive*: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;
- f) *prescrizioni operative*: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
- g) *cronoprogramma dei lavori*: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
- h) *PSC*: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'[articolo 100](#);
- i) *PSS*: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'articolo 131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- l) *POS*: il piano operativo di sicurezza di cui all'[articolo 89, comma 1, lettera h\)](#), e all'articolo 131, comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
- m) *costi della sicurezza*: i costi indicati all'[articolo 100](#), nonché gli oneri indicati all'articolo 131 del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche.

2. PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

2.1. - Contenuti minimi

2.1.1. Il PSC é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni dell'[articolo 15](#) del presente decreto.

2.1.2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:

- a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
 - 1) l'indirizzo del cantiere;
 - 2) la descrizione del contesto in cui é collocata l'area di cantiere;
 - 3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e tecnologiche;
- b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza, esplicitata con l'indicazione dei nominativi del responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e, qualora già nominato, del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi;
- c) *una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area ed alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze*;
- d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive, in riferimento:
 - 1) all'area di cantiere, ai sensi dei [punti 2.2.1](#) e [2.2.4](#);
 - 2) all'organizzazione del cantiere, ai sensi dei [punti 2.2.2](#) e [2.2.4](#);
 - 3) alle lavorazioni, ai sensi dei punti [2.2.3](#) e [2.2.4](#);
- e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dei [punti 2.3.1](#), [2.3.2](#) e [2.3.3](#);
- f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di

protezione collettiva di cui ai [punto 2.3.4](#) e [2.3.5](#);

g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento, nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra questi ed i lavoratori autonomi;

h) l'organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel caso di cui all'[articolo 94, comma 4](#)¹⁹; il PSC contiene anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi;

i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;

l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi del [punto 4.1](#).

2.1.3. Il coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.

2.1.4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.

2.1.5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al [punto 2.1.2](#), è riportato nell'[ALLEGATO XV.1](#).

2.2. - Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni.

2.2.1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi degli elementi essenziali di cui all'[ALLEGATO XV.2](#), in relazione:

a) alle caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;

b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere, con particolare attenzione:

b1) a lavori stradali ed autostradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante,

b2) al rischio di annegamento;

c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante.

2.2.2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi dei seguenti elementi:

a) le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;

b) i servizi igienico-assistenziali;

c) la viabilità principale di cantiere;

d) gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;

e) gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;

f) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'[articolo 102](#);

g) le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'[articolo 92, comma 1, lettera c\)](#);

h) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali;

i) la dislocazione degli impianti di cantiere;

l) la dislocazione delle zone di carico e scarico;

m) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti;

n) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione.

2.2.3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di lavoro, ed effettua l'analisi *dei rischi presenti, con riferimento all'area e alla organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze, ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, facendo in particolare attenzione ai seguenti*:

a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere;

b) al rischio di seppellimento negli scavi;

b-bis) al rischio di esplosione derivante dall'innesco accidentale di un ordigno bellico inesplosivo rinvenuto durante le attività di scavo,²⁰

c) al rischio di caduta dall'alto;

d) al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria;

e) al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;

¹⁹ Il riferimento più corretto sembra essere l'[articolo 104, comma 4](#)

²⁰ Frase così inserita dall'art. 1, comma 1, lett. f), della Legge 1 ottobre 2012, n. 177, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18/10/2012. Vedasi anche la [nota all'art. 28 comma 1](#).

- f) ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- g) ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- h) ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura.
- i) al rischio di elettrocuzione;
- l) al rischio rumore;
- m) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.

2.2.4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai [punti 2.2.1](#), [2.2.2](#) e [2.2.3](#), il PSC contiene:

- a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi;
- b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla [lettera a\)](#).

2.3. - Contenuti minimi del PSC in riferimento alle interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento

2.3.1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle interferenze tra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle lavorazioni di una stessa impresa esecutrice o alla presenza di lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, il cronoprogramma dei lavori ai sensi del presente Regolamento, prende esclusivamente in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

2.3.2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali rischi.

2.3.3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente, previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se necessario.

2.3.4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune da parte di più imprese e lavoratori autonomi.

2.3.5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi tenuti ad attivare quanto previsto al [punto 2.2.4](#) ed al [punto 2.3.4](#) e, previa consultazione delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa cronologia di attuazione e le modalità di verifica.

Richiami all'Allegato XV, punto 2:

- [ALL. XV, punto 3.1.1](#) - [ALL. XV.1](#) - [ALL. XV.2](#)

3. PIANO DI SICUREZZA SOSTITUTIVO E PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo

3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del PSC di cui al [punto 2.1.2](#), con esclusione della stima dei costi della sicurezza.

3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza

3.2.1. Il POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi dell'[articolo 17](#) del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:

- a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
 - 1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
 - 2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
 - 3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
 - 4) il nominativo del medico competente ove previsto;
 - 5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;

- 6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
 - 7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
 - b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
 - c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
 - d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisorie di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
 - e) l'elenco delle sostanze e miscele pericolose²¹ utilizzate nel cantiere con le relative schede di sicurezza;
 - f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
 - g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
 - h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
 - i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
 - l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
- 3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, è integrato con gli elementi del POS.

4. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1. - Stima dei costi della sicurezza

4.1.1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del [Titolo IV, Capo I](#), del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del [Titolo IV, Capo I](#) del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del Codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei [punti 4.1.1, 4.1.2 e 4.1.3](#). I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

INTERPELLI

[INTERPELLO N. 25/2014 del 04/11/2014 - Costi di manutenzione degli apprestamenti](#)

[INTERPELLO N. 13/2016 del 25/10/2016 - Possibilità di considerare come costo per la sicurezza la piattaforma elevabile mobile in sostituzione di un ponteggio fisso](#)

Richiami all'Allegato XV, punto 4:

²¹ Modifica introdotta dal Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 39 (GU n.61 del 14/03/2016, in vigore dal 29/03/2016).

[- Art. 97, co. 3-bis - Art. 100, co. 1 - ALL. XV, punto 2.1.5](#)

Allegato XV.1

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al [punto 2.1.2](#).

1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio; betoniere; gru; autogru; argani; elevatori; macchine movimento terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe circolari; piegaferrì; impianti elettrici di cantiere; impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali, attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono: segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze.

Richiami all'Allegato XV.1:

[- ALL. XV, punto 2.1.2, lett. d\)](#)

Allegato XV.2.

Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi connessi all'area di cantiere, di cui al [punto 2.2.1](#).

1. Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi; manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo, abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri; fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi; caduta di materiali dall'alto.

Richiami all'Allegato XV.2:

[- ALL. XV, punto 2.2.1](#)

Richiami all'Allegato XV:

[- Art. 89, co. 1, lett. h\)](#) - [Art. 91, co. 1, lett. a\)](#)